

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	5
GIUSTIZIA (II)	»	7
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	13
DIFESA (IV)	»	21
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	22
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	23
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	28
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	29
AFFARI SOCIALI (XII)	»	30
AGRICOLTURA (XIII)	»	42
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	43
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	61

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani+Europa: Misto-CD-RI-+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Popolo Protagonista - Alternativa Popolare: Misto-PP-AP.

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	<i>Pag.</i>	62
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	64
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO	»	65
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	66

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato Antonio Pentangelo (Doc. IV, n. 8) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
Domanda di autorizzazione all'esecuzione di perquisizione domiciliare e conseguente sequestro di quanto ritenuto pertinente all'indagine nei confronti del deputato Fabio Massimo Boniardi (Doc. IV, n. 7) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4

GIUNTA PLENARIA

Giovedì 4 giugno 2020. – Presidenza della vicepresidente Ingrid BISA.

La seduta comincia alle 12.15.

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Domanda di autorizzazione all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato Antonio Pentangelo (Doc. IV, n. 8).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 27 maggio 2020.

Ingrid BISA, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della domanda di autorizzazione all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato Antonio Pentangelo (Doc. IV, n. 8).

Ricorda, altresì, che il termine regolamentare di trenta giorni per riferire all'Assemblea verrà a scadenza il prossimo 14 giugno.

Poiché nella scorsa seduta il deputato Pentangelo è stato ascoltato dalla Giunta, chiede alla relatrice Annibali se intenda intervenire per svolgere considerazioni in vista della formulazione della proposta alla Giunta.

Lucia ANNIBALI (IV), *relatrice*, fa presente che, in base a quanto risulta da notizie di stampa, il tribunale del Riesame ieri ha annullato le misure cautelari nei confronti di alcuni coindagati, accogliendo il motivo di ricorso fondato sulla inutilizzabilità nel caso in questione delle intercettazioni, perché disposte nell'ambito di altro procedimento giudiziario.

Tale circostanza appare rilevante, atteso che anche il deputato Pentangelo ha presentato ricorso al tribunale del riesame per i medesimi motivi, di modo che un eventuale accoglimento anche del suo ricorso potrebbe determinare il venir meno del procedimento incardinato presso la Giunta per le autorizzazioni. Tanto premesso, si riserva di formulare una proposta nella prossima seduta.

Ingrid BISA, *presidente*, non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo alla prossima seduta.

Domanda di autorizzazione all'esecuzione di perquisizione domiciliare e conseguente sequestro di quanto ritenuto pertinente all'indagine nei confronti del deputato Fabio Massimo Boniardi (Doc. IV, n. 7).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 27 maggio 2020.

Ingrid BISA, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della domanda di autorizzazione

all'esecuzione di perquisizione domiciliare, e conseguente sequestro di quanto ritenuto pertinente all'indagine, nei confronti di Fabio Massimo Boniardi (Lega), nell'ambito del procedimento penale n. 15171/19/21 RGNR, avanzata Procura della Repubblica presso il tribunale di Genova ed assegnata alla Giunta il 5 marzo scorso.

Al riguardo, il relatore on. Bazoli ha tempestivamente comunicato alla Presidenza di essere impossibilitato a partecipare alla seduta odierna. Tenuto altresì conto che il deputato Boniardi ha preannunciato l'invio di una nota scritta, appare opportuno rinviare l'esame del documento in titolo alla prossima seduta, ferma restando l'esigenza di una celere definizione della questione.

La seduta termina alle 12.20.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, di Ivano Leo, Presidente nazionale dell'Associazione professionale polizia locale d'Italia – PL, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale	5
Audizione informale, in videoconferenza, di Diego Porta, Presidente dell'Associazione nazionale comandanti e ufficiali dei Corpi di polizia municipale (ANCUPM), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale	6
Audizione informale, in videoconferenza, di Gian Guido Nobili, Coordinatore nazionale del Forum italiano sulla sicurezza urbana, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale	6
Audizione informale, in videoconferenza, di Luigi Marucci, Presidente nazionale dell'Organizzazione sindacale delle polizie locali (OSPOL), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale ...	6
Audizione informale, in videoconferenza, di Silvana Paci, Presidente dell'Associazione professionale polizia municipale e locale d'Italia (ANVU), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale	6

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 4 giugno 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.45 alle 13.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 4 giugno 2020.

Audizione informale, in videoconferenza, di Ivano Leo, Presidente nazionale dell'Associazione professionale polizia locale d'Italia – PL, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 242 Fiano, c. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, c. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.20.

Audizione informale, in videoconferenza, di Diego Porta, Presidente dell'Associazione nazionale comandanti e ufficiali dei Corpi di polizia municipale (ANCUPM), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 13.40.

Audizione informale, in videoconferenza, di Gian Guido Nobili, Coordinatore nazionale del Forum italiano sulla sicurezza urbana, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 13.55.

Audizione informale, in videoconferenza, di Luigi Marucci, Presidente nazionale dell'Organizzazione sindacale delle polizie locali (OSPoL), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.55 alle 14.05.

Audizione informale, in videoconferenza, di Silvana Paci, Presidente dell'Associazione professionale polizia municipale e locale d'Italia (ANVU), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.20.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
SEDE REFERENTE:	
Modifiche agli articoli 604- <i>bis</i> e 604- <i>ter</i> del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 Bartolozzi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, in materia di revoca del provvedimento di cambiamento della generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia. C. 2513 Businarolo (<i>Esame e rinvio</i>)	8

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 4 giugno 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 giugno 2020. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 18.05.

Modifiche agli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 Bartolozzi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2020.

Roberto TURRI (LEGA) ritiene che – avendo l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convenuto nella riunione odierna di svolgere ulteriori audizioni sul provvedimento in discussione ed avendo in tale sede la presidente invitato i rappresentanti dei gruppi a far pervenire entro le ore 14 di domani eventuali richieste di nuovi soggetti da audire o a cui chiedere contributi scritti – la Commissione non debba procedere nella seduta odierna alla discussione sulle linee generali dei provvedimenti in esame, che deve essere necessariamente rinviata al termine della fase istruttoria.

Franco VAZIO, *presidente*, ritiene che la richiesta del collega Turri sia ragionevole.

Alessandro ZAN (PD), *relatore*, nel sottolineare di aver appreso le decisioni assunte dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nel pomeriggio, precisa di non avere particolari motivi di contrarietà a che la Commissione svolga ulteriore attività istruttoria sui provvedimenti in discussione. Rileva, tuttavia, che le proposte di legge in esame

non sono ideologiche e sottolinea pertanto la necessità che tutte le forze politiche si facciano carico di approvare il prima possibile una legge per tutelare le persone che subiscono violenza o che vengono bullizzate a causa dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere. Nel rammentare che la prima proposta di legge presentata in Parlamento sulla materia risale al 1996, ritiene che un atteggiamento di collaborazione da parte di tutti i gruppi parlamentari possa portare ad un esito positivo per l'approvazione di una legge a lungo attesa nel nostro Paese e non più rinviabile, sollecitata da tutte le organizzazioni internazionali. Nell'evidenziare quindi come le audizioni svolte abbiano mostrato dati allarmanti sulla materia, ribadisce la propria disponibilità all'interlocuzione con tutte le forze politiche per individuare il più celermente possibile dei punti di confronto utili ad elaborare un testo condiviso.

Laura BOLDRINI (PD), nell'evidenziare come la richiesta del gruppo della Lega debba necessariamente essere accolta, manifesta tuttavia il proprio stupore alla luce del fatto che, nel corso dell'attività istruttoria svolta fino ad ora, la partecipazione alle audizioni da parte dei colleghi dei gruppi di minoranza non sia stata così assidua. Auspica, pertanto, che la richiesta avanzata sia spinta dalla necessità di acquisire ulteriori elementi utili per un opportuno approfondimento e non costituisca uno sgradevole tentativo dilatorio. Sottolinea quindi come l'Italia sia uno degli ultimi Paesi, nonostante le sollecitazioni del Consiglio d'Europa e delle organizzazioni internazionali, a dotarsi di una normativa sulla materia.

Franco VAZIO, *presidente*, essendosi convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di concedere un ulteriore termine per lo svolgimento dell'attività conoscitiva sul provvedimento in oggetto, ritiene ragionevole accogliere la richiesta del collega Turri, rinviando pertanto la discussione generale alla conclusione di tale fase. In-

fatti, pur comprendendo le ragioni del relatore e le preoccupazioni della collega Boldrini, sottolinea come non si possa fare altro che aggiornare l'esame ad altra seduta. Nel sottolineare il contributo specialistico che le audizioni forniscono all'arricchimento e all'approfondimento del dibattito, evidenzia come in alcuni casi esse rischino di essere utilizzate esclusivamente a conferma delle posizioni già assunte. Nel sottolineare con riguardo al provvedimento in esame che il ciclo di audizioni è stato ampio ed ha fornito al dibattito elementi importanti ed articolati, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, in materia di revoca del provvedimento di cambiamento della generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia. C. 2513 Businarolo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giulia SARTI (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge C. 2513, recante « Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, in materia di revoca del provvedimento di cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia ». Segnala che l'articolo unico del provvedimento in esame propone un intervento normativo volto a specificare che, in caso di revoca del provvedimento di cambiamento delle generalità, per le iscrizioni, le annotazioni e le trascrizioni relative agli atti dello stato civile che riguardino il coniuge e i figli del destinatario del provvedimento, è necessario acquisire il consenso degli stessi. In proposito, rammenta che il cambiamento delle generalità è una delle misure che possono essere adottate nell'ambito delle misure di protezione a tutela dei collabo-

ratori e dei testimoni di giustizia e deve essere effettuato in modo tale da garantire la riservatezza anche negli atti della pubblica amministrazione. L'autorizzazione al cambiamento di generalità viene concessa con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia (ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge n. 82 del 1991). La disciplina per il cambiamento delle generalità è contenuta nel decreto legislativo n. 119 del 1993. Peraltro la legge n. 6 del 2018, tra le misure a protezione del testimone di giustizia, prevede espressamente (articolo 5, lettera g)) il cambiamento delle generalità ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119. Con riguardo alla disciplina procedimentale contenuta nel citato decreto legislativo n. 119 del 1993, rammenta inoltre che l'istanza deve essere indirizzata congiuntamente ai Ministri dell'interno e della giustizia ed è ricevuta dall'autorità che propone lo speciale programma di protezione, ovvero, successivamente, dalla Commissione centrale di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 8 del 1991. Con il decreto di cambiamento delle generalità sono attribuiti alla persona ammessa allo speciale programma di protezione, nuovi cognome e nome, nuove indicazioni del luogo e della data di nascita, degli altri dati concernenti lo stato civile, nonché dei dati sanitari e fiscali nonché le risultanze del casellario giudiziale e del centro elaborazione dati che, unitamente a quelli riferiti alle precedenti generalità, sono iscritti in apposito registro istituito presso il Servizio centrale di protezione. Successivamente alla emanazione del decreto di cambiamento delle generalità è fatto divieto alla persona ammessa allo speciale programma di protezione di usare le precedenti generalità, salvo autorizzazione della Commissione centrale per specifici atti o rapporti giuridici. Gli atti da annotarsi, iscriversi o trascriversi nei registri dello stato civile contenenti i dati relativi alle precedenti generalità continuano ad essere annotati, iscritti o trascritti sotto le precedenti generalità. Il decreto di mutamento delle generalità non ha effetto sui

rapporti di natura civile e amministrativa, sostanziali e processuali, in cui è parte la persona protetta, che sono in corso alla data del decreto medesimo e che si riferiscono a fatti, atti o contratti verificatisi o stipulati anteriormente alla data del provvedimento. Quanto alla disciplina della revoca del provvedimento di cambiamento delle generalità, precisa che essa è contenuta nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 119 del 1993, il quale prevede che, in caso di gravi violazioni degli impegni assunti con la sottoscrizione delle speciali misure di protezione, sia disposta la revoca del provvedimento di cambiamento delle generalità e siano individuati gli adempimenti da compiersi per il ripristino delle precedenti generalità negli atti, iscrizioni, trascrizioni o provvedimenti relativi alla stessa persona. Secondo giurisprudenza consolidata, la revoca del provvedimento di cambiamento delle generalità si estende anche agli altri soggetti cui la misura era stata applicata in funzione della relazione di convivenza o comunque della specificità del rapporto con il destinatario principale delle misure. Ricorda in proposito che secondo l'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, le speciali misure di protezione possono essere applicate anche a coloro che convivono stabilmente con il collaboratore o il testimone ammesso al programma nonché, in presenza di specifiche situazioni, anche a coloro che risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone. Il solo rapporto di parentela, affinità o coniugio non determina, in difetto di stabile coabitazione, l'applicazione delle misure. La proposta di legge in esame interviene sulla disciplina della revoca del provvedimento di cambiamento delle generalità, ed in particolare sugli effetti della suddetta revoca nei confronti dei familiari del destinatario del provvedimento ai quali la misura era stata applicata. L'introduzione del nuovo comma 3-bis nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 119 del 1993, prevista dal comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge, è volta a stabilire la necessità di acquisire il

consenso del coniuge e dei figli del destinatario del provvedimento di revoca, per le iscrizioni, le annotazioni e le trascrizioni relative agli atti dello stato civile che li riguardano. Si introduce quindi una deroga al principio, affermato in sede giurisprudenziale, in base al quale il venir meno della misura di protezione nei confronti del destinatario principale si estende automaticamente alle posizioni derivate dei familiari e conviventi cui la misura stessa era stata applicata. Il secondo periodo del comma 3-*bis* richiede inoltre che in caso di figli minori, per le iscrizioni, le annotazioni e le trascrizioni negli atti dello stato civile ad essi relative, sia necessario il consenso dell'altro genitore o l'autorizzazione del giudice tutelare, in analogia con quanto previsto per la domanda di cambiamento delle generalità che coinvolga figli minori. Rammenta infine che il comma 2 dell'articolo in esame prevede una norma transitoria volta a far sì che le disposizioni introdotte con la proposta di legge in esame, si applichino a tutti i procedimenti di revoca del cambiamento delle generalità che siano stati adottati nei 24 mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della proposta legge in esame.

Maria Carolina VARCHI (FDI), nel prendere atto delle circostanze, evidenzia che l'esame della proposta di legge in oggetto viene avviato nella giornata odierna a soli dieci giorni dalla sua presentazione, avvenuta lo scorso 25 maggio, sottolineando nel contempo che nessuna delle proposte di legge sollecitate dal gruppo di Fratelli d'Italia è stata incardinata presso la Commissione Giustizia. Rileva pertanto, come già evidenziato nel corso dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, tenutosi nella giornata odierna, che la protervia con la quale la maggioranza gestisce i lavori ha superato ogni limite, rammaricandosi che tali considerazioni vengano svolte in occasione dell'esame di un provvedimento che meriterebbe un attento approfondimento, stante che la questione impegna gli uffici del Viminale in maniera non superficiale, avendo ad oggetto la

sicurezza di persone che stanno collaborando con la giustizia e sfacendo un servizio all'intero Paese. Nel rammentare, oltre alla fretta con cui viene incardinata la proposta di legge in oggetto, anche l'accelerazione imposta all'esame del provvedimento in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere, sottolinea il fatto che la maggioranza millanti profferte di confronto e di condivisione che sono prontamente smentite dai fatti. Da ultimo ritiene che almeno sulla proposta di legge in esame sia svolto il necessario approfondimento, attraverso un ciclo di audizioni che coinvolga anche il Ministero dell'Interno. Esprime infine il proprio sconforto per il fatto che l'organizzazione dei lavori della Commissione Giustizia non risponda ad alcuna logica né di equilibrio tra maggioranza e opposizione né di accordo all'interno della medesima maggioranza.

Roberto TURRI (LEGA), nel rinviare le considerazioni di merito al successivo intervento del collega Paolini, si associa alle valutazioni dell'onorevole Varchi, chiedendosi la ragione di una simile fretta su una proposta di legge presentata appena dieci giorni fa. A tale proposito ritiene che sarebbe stato più opportuno che l'intervento normativo relativo alla revoca del provvedimento di cambiamento della generalità confluisse nel testo della proposta di legge della collega Aiello C. 1740 in materia di testimoni di giustizia, che è da tempo all'esame della Commissione. Da ultimo fa presente che al contrario l'esame della proposta di legge C. 2160 cosiddetta « droga zero », presentata dal gruppo della Lega, è da tempo sospeso.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) chiede alla relatrice di confermare se l'obiettivo del provvedimento sia quello di evitare l'automatica estensione del provvedimento di revoca del cambiamento di generalità anche agli eventuali familiari del testimone di giustizia, dei quali verrebbe previsto l'assenso. Non comprendendo completamente la *ratio* dell'intervento, si do-

manda se siano state considerate le eventuali ripercussioni di scelte divergenti nell'ambito di un unico nucleo familiare.

Giulia SARTI (M5S), *relatrice*, conferma che l'esigenza sottesa al provvedimento in esame è quella di tutelare i familiari del testimone di giustizia, che per la maggior parte sono del tutto estranei ai fatti, soprattutto nei casi in cui si tratti di relazioni intervenute dopo l'inserimento del soggetto nel programma di protezione. Rileva in particolare a tale proposito come molti di tali soggetti, avendo avviato le proprie collaborazioni con la giustizia già a partire dagli anni settanta, non sono più implicati in eventuali processi ed hanno avuto l'opportunità di rifarsi una vita. Sottolinea inoltre che la stessa Commissione centrale istituita presso il Ministero dell'Interno ha evidenziato l'urgenza di colmare un vuoto normativo in materia, tanto più considerato che le più recenti disposizioni in materia di cambiamento di generalità dei testimoni di giustizia risalgono al decreto legislativo n. 119 del 1993. Ribadisce pertanto che, come evidenziato dal collega Paolini, l'obiettivo è quello di evitare che siano terze persone a subire le conseguenze della scelta individuale di un soggetto che decida di uscire dal regime di riservatezza conseguente all'inserimento nel programma di protezione. Pertanto, nel sottolineare l'esigenza a fini di tutela di acquisire il consenso dei soggetti coinvolti, ribadisce che in molti casi la Commissione centrale si è trovata ad assumere decisioni in materia senza godere della adeguata copertura normativa.

Manfredi POTENTI (LEGA) fa presente che la prima firmataria della proposta di legge appena incardinata è la stessa presidente Businarolo che, in ragione dell'incarico che ricopre, dovrebbe svolgere un ruolo di garanzia, tutelando i diritti delle forze di minoranza, anche con riguardo alle quota dei provvedimenti incardinati presso la Commissione. Non entrando nel merito del provvedimento, rileva che l'intervento normativo in oggetto avrebbe dovuto trovare spazio più opportunamente

nella proposta di legge sui testimoni di giustizia presentata dalla deputata Aiello, in considerazione della sua ventilata urgenza, nello strumento del decreto-legge.

Maria Carolina VARCHI (FDI) fa presente che, pur avendo ascoltato con attenzione le spiegazioni della relatrice, le sono sfuggiti alcuni dettagli con riguardo alla *ratio* del provvedimento in esame. Ritieni inoltre che i dati circostanziati della Commissione centrale del Ministero dell'Interno citati dalla collega Sarti a dimostrazione dell'urgenza dell'intervento normativo andrebbero condivisi con tutti i membri della Commissione Giustizia. Nel rammentare inoltre che la normativa in materia di testimoni di giustizia si è formata sulla scorta dell'ampia esperienza fatta in particolare in alcune regioni d'Italia a partire dagli anni novanta con il fenomeno del pentitismo, sottolinea come la condivisione dei dati e degli atti rilevanti consentirebbe di procedere in modo più spedito. Reitera da ultimo la richiesta che siano auditi anche i rappresentanti del Ministero dell'Interno.

Jacopo MORRONE (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se la Commissione intenda proseguire l'esame della proposta di legge Molinari C. 2160, in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità o se, invece, non vi sia l'intenzione da parte della maggioranza di non approvare il provvedimento. Sottolinea di avere necessità di conoscere come si intenda procedere su tale materia per poter rispondere alle numerose richieste da parte delle associazioni che attendono che sia adottato un provvedimento importante per la tutela dei giovani e che devono sapere se c'è o meno la volontà della maggioranza di portare avanti tale tema.

Franco VAZIO, *presidente*, sottolinea come la questione evidenziata dai colleghi attenga all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e ritiene pertanto che la stessa si sarebbe dovuta

avanzare in tale sede. Nel precisare di comprendere l'esigenza dei gruppi di opposizione di veder calendarizzate le proprie proposte di legge, fa presente, tuttavia, che quando nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 27 maggio scorso, la presidente aveva proposto di avviare l'esame del provvedimento in esame nella seduta odierna, nessuno dei partecipanti alla riunione, rappresentanti di quasi tutti i gruppi, aveva sollevato perplessità.

Roberto TURRI (LEGA), nel replicare al presidente Vazio, sottolinea come in tale sede la presidente abbia soltanto annunciato l'avvio dell'esame della proposta di legge in discussione della quale ancora i rappresentanti dei gruppi presenti non conoscevano il contenuto.

Maria Carolina VARCHI (FDI) evidenzia che quando la presidente aveva preannunciato l'avvio dell'esame della proposta di legge in discussione, non era ancora noto ai rappresentanti dei gruppi presenti alla riunione dell'ufficio di presidenza del 27 maggio scorso che la stessa era stata presentata solo due giorni prima.

Franco VAZIO, *presidente*, precisando di non voler essere provocatorio, ribadisce che sarebbe stato più opportuno affrontare la questione nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 27 maggio scorso. Pur ritenendo che la questione sollevata dai colleghi iscritti ai gruppi di minoranza sia degna di attenzione e assicurando che della stessa ne informerà la presidente, sottolinea come la proposta di legge C. 2513 porti all'attenzione della Commissione un tema rilevante. Invita, quindi, i rappresentanti dei gruppi, a far pervenire, prima della prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'elenco delle proposte di legge che desiderano calendarizzare o proseguire in Commissione, in modo che la presidente possa definire in sede di organizzazione del calendario dei lavori della Commissione un percorso rispettoso delle esigenze di tutti i gruppi parlamentari.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.40.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Direttore Generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministro Plenipotenziario. Luigi Vignali, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00288 e 7-00455 Siragusa, 7-00461 Grande, 7-00481 Zoffili, 7-00484 Fitzgerald Nissoli e 7-00485 Schirò sugli strumenti informatici a supporto dei connazionali all'estero	13
---	----

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO.

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.	
Audizione di rappresentanti della <i>onlus</i> « Ufficio d'Informazione del Kurdistan in Italia » (UIKI), sulla condizione della minoranza curda in Turchia (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	14

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da <i>Covid-19</i> . C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	14
--	----

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	19
5-04053 Sabrina De Carlo: Su un episodio occorso a due cittadini italo-sloveni durante le attività di pattugliamento dei confini da parte delle autorità della Slovenia	19
<i>ALLEGATO (Testo integrale della risposta)</i>	20
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	19

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero. Esame C. 802 Longo, C. 925 Caré ed altri, C. 1129 Fitzgerald Nissoli ed altri, C. 2159 Ungaro, C. 2239 Schirò ed altri e C. 2270 Siragusa	19
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 4 giugno 2020.

Audizione del Direttore Generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale,

Ministro Plenipotenziario. Luigi Vignali, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00288 e 7-00455 Siragusa, 7-00461 Grande, 7-00481 Zoffili, 7-00484 Fitzgerald Nissoli e 7-00485 Schirò sugli strumenti informatici a supporto dei connazionali all'estero.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.25.

**COMITATO PERMANENTE SUI
DIRITTI UMANI NEL MONDO****INDAGINE CONOSCITIVA**

Giovedì 4 giugno 2020. — Presidenza della presidente Iolanda DI STASIO.

La seduta comincia alle 13.50.

Indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione di rappresentanti della *onlus* « Ufficio d'Informazione del Kurdistan in Italia » (UIKI), sulla condizione della minoranza curda in Turchia.

(Svolgimento e conclusione).

Iolanda DI STASIO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Yilmaz ORKAN, *rappresentante della onlus* « Ufficio d'Informazione del Kurdistan in Italia » (UIKI), svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni Laura BOLDRINI (PD), Yana Chiara EHM (M5S), Cristian ROMANIELLO (M5S) e Paolo FORMENTINI (LEGA).

Yilmaz ORKAN, *rappresentante della onlus* « Ufficio d'Informazione del Kurdistan in Italia » (UIKI), replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Iolanda DI STASIO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 giugno 2020. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Ricardo Antonio Merlo.

La seduta comincia alle 19.

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

C. 2500 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Simona SURIANO (M5S), *relatrice*, in via generale, segnala che il cosiddetto « decreto-rilancio » in esame – che consta di 266 articoli, suddivisi in otto Titoli e che è finanziato attraverso l'emissione di titoli di Stato per un importo di 55,3 miliardi nel 2020 e di 26,2 miliardi nel 2021 – interviene in molteplici ambiti, in modo trasversale, con l'intento di assicurare l'unitarietà e l'organicità delle misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale.

Rinviando ad altre sedi più opportune il confronto sui complessivi ambiti di intervento del provvedimento, si accinge ad illustrare i soli aspetti di competenza, rilevanti ai fini del parere della III Commissione.

Quanto al Titolo 1, recante misure in materia di salute e sicurezza, sottolinea che l'articolo 23, comma 6, dispone la proroga, per il triennio 2021-2023, della disposizione contenuta nel comma 301 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), in base alla quale il Ministero dell'Interno, al fine di dare attuazione agli accordi internazionali in materia di immigrazione e di rafforzare le iniziative internazionali di contrasto al terrorismo, è autorizzato ad inviare personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei per il triennio 2018-2020. Segnala che, al momento, sono in servizio tre unità di personale della carriera prefettizia, di cui due con incarico di esperto del Ministero dell'Interno alla Rappresentanza d'Italia presso l'Unione europea in Bruxelles – con funzioni di raccordo per la definizione delle posizioni nazionali nelle materie della migrazione, dell'asilo, delle frontiere e dei visti, nonché delle iniziative a livello internazionale di prevenzione e contrasto al terrorismo – e uno con incarico di esperto del Ministero dell'Interno alla Rappresentanza d'Italia presso la NATO in Bruxelles, per seguire la trattazione delle questioni attinenti le materie della difesa civile e le iniziative a livello internazionale di prevenzione e contrasto al terrorismo.

Nel Titolo II, recante misure di sostegno alle imprese e all'economia, segnala l'articolo 36, che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a stipulare con la Banca europea per gli Investimenti (BEI) gli accordi necessari a consentire la partecipazione italiana al Fondo di garanzia paneuropeo, e quindi a concedere la garanzia dello Stato, incondizionata e a prima richiesta, a favore della BEI.

Al riguardo, rileva che nella relazione illustrativa e tecnica il Governo ricorda che la BEI ha proposto la creazione del citato Fondo di garanzia paneuropeo («*Pan-European Guarantee Fund*») da 25 miliardi di euro, il cui obiettivo è garantire a piccole e medie imprese (PMI), imprese a media capitalizzazione, grandi imprese, nonché ad enti pubblici, liquidità e accesso

a finanziamenti per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza pandemica. Osserva che il Fondo consentirebbe di erogare fino a circa 200 miliardi di euro, principalmente nella forma di garanzie e prestiti diretti (della BEI o del Fondo Europeo per gli Investimenti-FEI, entrambi con merito di credito tripla A) o indiretti (tramite intermediari finanziari e banche di promozione nazionale) a favore dei suddetti beneficiari finali. Precisa che, poiché è previsto che il Fondo sia costituito dalle garanzie fornite dagli Stati membri dell'Unione europea al Gruppo BEI su base proporzionale, la quota nominale per l'Italia della garanzia, pari alla sua quota capitale nella Banca, ammonta al 18,78 per cento di 25 miliardi di euro, cioè 4,695 miliardi di euro.

Sottolinea che il medesimo articolo 36 autorizza, inoltre, il MEF a stipulare l'accordo con la Commissione europea concernente le modalità di pagamento della controgaranzia che gli Stati membri possono prestare quale contributo del SURE e a rilasciare la relativa garanzia dello Stato. Al riguardo, ricorda che il nuovo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in uno stato di emergenza (SURE, istituito dal regolamento (UE) 2020/672) potrà fornire assistenza finanziaria per un totale di 100 miliardi di euro sotto forma di prestiti, concessi dall'UE agli Stati membri a condizioni favorevoli, per contribuire alla copertura dei costi direttamente connessi all'istituzione o all'estensione di regimi nazionali di riduzione dell'orario lavorativo e di altre misure analoghe, anche per i lavoratori autonomi, o a determinate misure di carattere sanitario, in particolare sul posto di lavoro, in risposta alla crisi.

Evidenzia che nella relazione illustrativa il Governo precisa che la Commissione concederà agli Stati membri che ne siano interessati prestiti a condizioni favorevoli ed a bassi tassi di finanziamento in virtù del buon *rating* goduto dalla Commissione, che reperirà i fondi contraendo a sua volta prestiti sui mercati finanziari.

Segnala che il regolamento istitutivo di SURE prevede che gli Stati membri possano contribuire allo strumento, contro garantendo i rischi sostenuti dall'Unione attraverso la prestazione di garanzie irrevocabili e incondizionate, per un importo parametrato percentualmente al rapporto tra il proprio reddito nazionale lordo e quello totale dell'Unione Europea. Per quanto riguarda l'Italia, l'importo della contro garanzia sarebbe pari a 3,184 miliardi di euro, le cui modalità di pagamento verrebbero definite in un Accordo di garanzia stipulato tra la Commissione europea ed il MEF.

Sempre nel Titolo II, segnala l'articolo 37, comma 1, volto a estendere dal 2026 al 2030 la partecipazione dell'Italia all'*International Finance Facility for Immunization* (IFFIm), portandone la quota contributiva annuale da 27,5 a 30 milioni di euro a decorrere dal 2026, per un contributo globale di euro 150 milioni.

Ricorda che la legge n. 266 del 2005 (Legge finanziaria per il 2006), all'articolo 1, comma 99, autorizzava la partecipazione dell'Italia alla medesima *Facility* con un contributo globale di euro 504 milioni, da erogare con versamenti annuali, fino al 2025, con un onere pari ad euro 3 milioni per l'anno 2006, ad euro 6 milioni per l'anno 2007 e valutato in euro 27,5 milioni a decorrere dall'anno 2008.

Evidenzia che l'IFFIm è un meccanismo di finanziamento innovativo per lo sviluppo in ambito sanitario, istituito dalla GAVI Alliance, che è una partnership pubblico-privata nata nel 2000 con l'obiettivo di garantire un miglior livello di salute per i bambini e per la popolazione, principalmente attraverso la realizzazione di campagne di vaccinazione nei Paesi in via di sviluppo. Ricorda che ne fanno parte Governi e organizzazioni del settore privato, come ad esempio la Fondazione Bill & Melinda Gates, produttori di vaccini sia dei Paesi sviluppati che in via di sviluppo, istituti specializzati di ricerca, società civile e organizzazioni internazionali come OMS, UNICEF e Banca Mondiale. Osserva

che l'Italia è impegnata con GAVI Alliance dal 2006, quando è diventata un membro fondatore del IFFIm.

Rileva che, attualmente, IFFIm mobilita risorse sui mercati di capitale attraverso l'emissione di titoli (IFFIm *bonds*) garantiti dagli impegni pluriennali e giuridicamente vincolanti dei Paesi donatori a versare i loro contributi in un arco di tempo di 20 anni.

Sottolinea che il medesimo comma 1, al secondo periodo, autorizza altresì per l'anno 2020 un versamento di 5 milioni di euro per il finanziamento della *Coalition for Epidemic Preparedness* (CEPI), stanziamento aggiuntivo rispetto a quello di 5 milioni già allocati dalla citata legge finanziaria per il 2006. Ricorda che, come menzionato, la norma suddetta prevedeva l'autorizzazione a partecipare all'IFFIm per una somma complessiva di 504 milioni di euro da erogarsi nel periodo 2006-2025. Osserva che, a seguito della firma dell'Accordo finanziario del 2006 e, di quello integrativo nel 2011, le risorse impegnate da erogare fino al 2025 ammontano complessivamente a 499 milioni di euro, grazie al tasso di cambio favorevole. Rimangono, pertanto, 5 milioni di euro autorizzati dalla legge e potenzialmente erogabili entro il 2025, che sarebbero dunque trasferiti alla CEPI.

Ricorda che la CEPI è una *partnership* tra pubblico, privato, organizzazioni filantropiche e della società civile per lo sviluppo di vaccini e l'equo accesso ai vaccini stessi in caso di pandemia, nata nel 2015 su iniziativa dei governi di Norvegia e India, della Fondazione Bill & Melinda Gates, di *Wellcome Trust* e del *World Economic Forum*.

Evidenzia che l'impegno dell'Italia nel CEPI si colloca all'interno di un più ampio contributo del nostro Paese alla *Coronavirus Global Response*, campagna di fund raising lanciata il 4 maggio scorso dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, con l'obiettivo di raccogliere fondi per assicurare l'accesso universale a vaccini, cure e test a prezzi accessibili. Il contributo dell'Italia ammonterebbe in totale a 140 milioni di euro, di

cui 10 andranno a CEPI per la ricerca sul vaccino; 10 milioni saranno destinati all'Organizzazione mondiale della Sanità per aiutare i Paesi più vulnerabili; 120 milioni a GAVI Alliance.

Nel medesimo Titolo II segnala l'articolo 42, che istituisce il Fondo per il trasferimento tecnologico, con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, la cui finalità è quella di favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e di prevedere lo svolgimento di attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonché attività di supporto alla crescita delle *start-up* e PMI ad alto potenziale innovativo. Rileva che il comma 4 del medesimo articolo prevede che per l'attuazione degli interventi il Ministero dello Sviluppo economico si avvalga dell'ENEA nell'ambito delle funzioni ad essa già attribuite in materia di trasferimento tecnologico, anche attraverso la promozione di programmi di collaborazione con enti e istituzioni nazionali e internazionali che operano nel campo scientifico-tecnologico.

Sempre nel Titolo II segnala la norma di maggiore interesse per la III Commissione, recata dall'articolo 48, concernente misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione, che al comma 1 dispone un rifinanziamento di 250 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dall'articolo 72 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cd. « Cura Italia »), convertito dalla legge n. 27 del 2020. Inoltre, sottolinea che, nell'ambito degli stanziamenti del Fondo, il MAECI può, fino al 31 dicembre 2020, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del sistema Paese.

Evidenzia che la disposizione elimina il limite imposto dalla disciplina sugli aiuti di Stato di importanza minore, c.d. « *de minimis* », in relazione alle attività del Fondo che consistono nel cofinanziamento dei finanziamenti agevolati concessi alle imprese italiane che operano sui mercati esteri a valere sul Fondo istituito dalla legge n. 394 del 1981.

Precisa che il successivo comma 2 rifinanzia il citato Fondo SIMEST di cui alla legge n. 394/1981 di 200 milioni di euro per l'anno 2020, autorizzando l'amministratore del Fondo in questione – il Comitato agevolazioni – ad elevare fino al doppio, in conformità con le norme UE, i limiti massimi dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo stesso. Rileva che la previsione si applica alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2021. Inoltre, sempre fino al 31 dicembre 2021, anche i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo in questione, nonché i cofinanziamenti e le garanzie concessi sulle operazioni del Fondo stesso con le risorse del Fondo per la promozione integrata, possono eccedere i limiti degli aiuti *de minimis*, fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea. Infine, ricorda che i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo della legge n. 394/1981 sono esentati, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia, in deroga alla vigente disciplina.

Segnala, inoltre, che il comma 4 autorizza l'ICE ad assumere, nei limiti della dotazione organica, un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale con contratti di lavoro a tempo determinato della durata massima di 12 mesi, equiparato, ai fini economici, al personale appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1.

Sottolinea che il comma 5 autorizza la spesa di 10 milioni per l'anno 2020 e di 15 milioni per ciascun anno del biennio 2021 e 2022, per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei (nell'ambito del progetto *Copernicus*) ed internazio-

nali, nonché per il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna.

Evidenzia, infine, che il comma 6 novella le disposizioni finanziarie introdotte dalla legge n. 145 del 2018 (Legge di bilancio per il 2019), riguardanti la partecipazione italiana all'Esposizione universale di Dubai, il cui svolgimento, programmato per l'anno in corso, è stato rinviato dal governo degli Emirati Arabi Uniti, su richiesta di diversi Stati partecipanti, a seguito delle difficoltà provocate dalla pandemia da *Covid-19*: l'edizione si svolgerà, dunque, dal 1° ottobre 2021 al 21 marzo 2022. In particolare, la norma dispone un incremento della dotazione prevista per rispondere alle esigenze legate al prolungamento dei tempi di preparazione e alle maggiori misure di protezione sanitaria che devono essere adottate nei cantieri per l'allestimento del padiglione italiano, stabilendo una dotazione pari a 15,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022.

Segnala, ai fini della III Commissione, seppur di non stretta competenza, anche la norma di cui all'articolo 53, secondo cui ai regimi di aiuto concessi, a livello nazionale o territoriale, ai sensi del Quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato nell'emergenza da *Covid-19*, accedono anche le imprese sulle quali grava l'obbligo di rimborsare aiuti illegali e incompatibili già ricevuti. Tali imprese accedono ai regimi di aiuti del *Temporary Framework* al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.

Ritiene di sicuro interesse per la Farnesina, come per le altre Amministrazioni coinvolte, invece, le norme di cui agli articoli 247, 248 e 249, che prevedono la semplificazione e lo svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali, nonché disposizioni per la conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione Ripam, la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni. Segnala che in via

sperimentale, fino al 31 dicembre 2020, le procedure concorsuali, anche quelle *in itinere*, per il reclutamento del personale non dirigenziale possono essere svolte presso sedi decentrate e anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale, in base ai dettami che il decreto disciplina.

Rileva che la Farnesina è direttamente investita anche dal dettato dell'articolo 263, finalizzato ad adeguare le misure di limitazione delle presenze del personale delle pubbliche amministrazioni sul luogo di lavoro alle esigenze della progressiva, completa riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. Segnala che la presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni è consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali, fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali (commi 2 e 4).

Sul tema del personale, ritiene doveroso che il parere della III Commissione evidenzi l'esigenza di una attenzione specifica sul tema delle dotazioni di risorse umane per la rete diplomatico-consolare, su cui ricadono, soprattutto in questa fase 2, tutti gli adempimenti connessi alle numerose procedure di rimpatrio e di rientro disposte a causa della pandemia e che svolge un ruolo cruciale nella strategia di rilancio economico del Paese che passa attraverso il rafforzamento delle leve a sostegno dell'*export*.

Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Marta GRANDE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.05.

INTERROGAZIONI

Giovedì 4 giugno 2020. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Ricardo Antonio Merlo.

La seduta comincia alle 19.05.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Marta GRANDE, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-04053 Sabrina De Carlo: Su un episodio occorso a due cittadini italo-sloveni durante le attività di pattugliamento dei confini da parte delle autorità della Slovenia.

Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Sabrina DE CARLO (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del Governo. Auspica che il tema dei flussi migratori irregolari lungo la rotta balcanica sia portato all'attenzione delle sedi negoziali europee, che al momento appaiono troppo concentrate sulla gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo centrale. Si tratta, infatti, di un fenomeno drammaticamente attuale e in crescita. Sottolinea, altresì, l'esigenza di una più proficua cooperazione in questo ambito non solo tra Italia e Slovenia, ma tra tutti i *partners* UE. Esprimendo ap-

prezzamento per il dibattito in corso relativo alla progressiva riapertura dei Paesi dell'area Schengen alla libera circolazione, stigmatizza la scelta delle autorità slovene di erigere un muro al confine con il Friuli Venezia Giulia per blindare la frontiera con l'Italia nella fase più acuta della pandemia. A suo avviso, si è trattato di un atto grave, che non solo ha rievocato nell'immaginario collettivo delle popolazioni interessate i ricordi tragici della cortina di ferro, ma ha anche impedito ai molti cittadini sloveni residenti in Italia di poter incontrare i propri congiunti e far frequentare la scuola ai propri figli.

Marta GRANDE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 19.10.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 4 giugno 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.10 alle 19.20.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 4 giugno 2020.

Istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero.

Esame C. 802 Longo, C. 925 Caré ed altri, C. 1129 Fitzgerald Nissoli ed altri, C. 2159 Ungaro, C. 2239 Schirò ed altri e C. 2270 Siragusa.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 19.20 alle 19.55.

ALLEGATO

Interrogazione n. 5-04053 Sabrina De Carlo: Su un episodio occorso a due cittadini italo-sloveni durante le attività di pattugliamento dei confini da parte delle autorità della Slovenia.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, non appena venuto a conoscenza dell'accaduto, si è attivato tramite la nostra Ambasciata a Lubiana per chiedere informazioni e chiarimenti su quanto chiede l'Onorevole interrogante. Le Autorità slovene hanno prontamente avviato delle verifiche, dalle quali è emerso che l'episodio risalirebbe all'8 maggio. Il Ministero della difesa sloveno ha escluso il coinvolgimento di personale dell'esercito sloveno nel presunto fermo. Le Autorità di Lubiana stanno comunque continuando a portare avanti verifiche approfondite in modo da chiarire quanto effettivamente accaduto. Si tratta di indagini complesse, condotte non nell'imminenza dei fatti e in assenza di denunce inoltrate dalle vittime presso le autorità slovene. La Farnesina continuerà a seguirle con la massima attenzione.

Nel contesto di un rapporto di profonda amicizia e stretta cooperazione, an-

che in ambito UE e NATO, il Governo intrattiene un dialogo costante con la Slovenia su tutte le tematiche transfrontaliere. L'intensa collaborazione tra Roma e Lubiana ha permesso anche il superamento delle problematiche venutasi a creare a causa dell'emergenza sanitaria innescata dalla pandemia da COVID-19. Come ricorda l'onorevole interrogante, nonostante la crisi globale le Autorità dei due Paesi hanno continuato ad operare in stretto raccordo, con l'obiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni di immigrazione clandestina che si sviluppano lungo la rotta balcanica.

A testimonianza dell'intensità della cooperazione tra Italia e Slovenia, il Ministro Di Maio effettuerà a breve una visita a Lubiana per colloqui con il suo omologo Anze Logar. Verranno discussi i principali temi europei e bilaterali in agenda, tra cui anche le tematiche legate alla ripartenza *post* COVID-19 e ai fenomeni migratori.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Contrammiraglio Antonio Dondolini Poli, Capo I reparto politica e organizzazione sanitaria dell'Ispettorato generale della sanità militare (IGESAN), in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del decreto-legge n. 34 del 2020, recante « Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 ». C. 2500	21
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	21
ERRATA CORRIGE	21

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 4 giugno 2020.

Audizione informale del Contrammiraglio Antonio Dondolini Poli, Capo I reparto politica e organizzazione sanitaria dell'Ispettorato generale della sanità militare (IGESAN), in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del decreto-legge n. 34 del 2020, recante « Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 ». C. 2500.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 12.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.05 alle 12.15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 380 del 3 giugno 2020, a pagina 22, prima colonna, quindicesima riga, in luogo delle parole: « di qualsiasi tipo » si leggano le seguenti: « di natura industriale e logistica ».

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 4 giugno 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
18.10 alle 18.30.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge n. 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 23

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Giuseppe Priore a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino lucano Val D'Agri Lagonegrese. Nomina n. 50 (*Esame e rinvio*) 26

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 giugno 2020. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato alle infrastrutture e trasporti, Roberto Traversi.

La seduta comincia alle 13.

Decreto-legge n. 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

C. 2500 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che nella seduta odierna si procederà ad avviare l'esame del provvedimento, che la Commissione concluderà la prossima settimana.

Giovanni VIANELLO (M5S), *relatore*, nel riferire sui contenuti del decreto-legge che rientrano nella competenza della Commissione, segnala preliminarmente che il provvedimento è suddiviso in 8 Titoli e consta di ben 266 articoli e 1049 commi. Per i profili di interesse, si richiama il Titolo VIII, Capo III (Misure per le infrastrutture e i trasporti) e il Capo VII (Misure per l'ambiente), anche se vi sono altre disposizioni che investono i profili della Commissione rinvenibili in altre porzioni del testo. Per ragioni di economia dei lavori, nella presente relazione le disposizioni saranno raggruppate per macroaree.

Alcune misure sono rivolte a potenziare le risorse a disposizione della Protezione civile.

In particolare, l'articolo 14 prevede il rifinanziamento del Fondo emergenze nazionali per l'anno 2020 di 1.500 milioni di euro, di cui 1.000 milioni sono destinati agli interventi di competenza del commissario straordinario per l'emergenza COVID. La disposizione, poi, proroga di ulteriori sei mesi i termini di scadenza degli altri stati di emergenza di rilievo nazionale – diversi da quello connesso al Covid-19 –

e delle relative contabilità speciali che siano in scadenza entro il 31 luglio 2020 e non siano più prorogabili ai sensi della vigente normativa.

Per le esigenze del Dipartimento della protezione civile, l'articolo 261 autorizza procedure di reclutamento e assunzioni a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico ovvero utilizzo di graduatorie vigenti, di 30 unità di personale di qualifica non dirigenziale.

Le misure previste con riguardo al settore delle infrastrutture sono principalmente rivolte ad introdurre semplificazioni in grado di accelerare gli interventi per far fronte all'emergenza sanitaria e favorire una maggiore ed immediata liquidità per le imprese.

In particolare, l'articolo 2, comma 13, prevede la possibilità di eseguire le opere edilizie, strettamente necessarie a perseguire le finalità per il riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19, in deroga alle disposizioni previste dal Testo unico dell'edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), dalle leggi regionali, dai piani regolatori e dai regolamenti edilizi locali.

Per le medesime opere edilizie, si introduce altresì, fino al termine dello stato di emergenza, anche una deroga agli obblighi in materia di prevenzione incendi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, nel senso di prevedere che il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008, che impone l'adozione di misure idonee per prevenire gli incendi e tutelare l'incolumità dei lavoratori.

L'articolo 65 prevede l'esonero per le stazioni appaltanti e gli operatori economici, fino al 31 dicembre 2020, dal versamento della contribuzione dovuta all'A-NAC.

L'articolo 114 dispone la proroga, per l'anno 2020, dei termini per l'utilizzo dei finanziamenti in favore dei comuni con meno di 1.000 abitanti – a suo tempo autorizzati dall'articolo 30, comma 14-ter, del decreto-legge n. 34 del 2019 – per il

potenziamento degli investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività.

L'articolo 201 incrementa per l'anno 2020 di 40 milioni di euro la dotazione del Fondo salva-opere istituito dall'articolo 47 del decreto-legge n. 34 del 2019, al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali a seguito del contagio da COVID-19. Per le medesime finalità, si prevede che l'erogazione delle risorse del fondo in favore dei sub-appaltatori, sub-affidatari e sub-fornitori, che abbiano certificato l'esistenza del credito entro la data del 24 gennaio 2020, è effettuata per l'intera somma spettante (ossia per il 70 per cento del credito insoddisfatto), con esclusione dei controlli di regolarità contributiva e fiscale.

L'articolo 206 prevede la nomina di un Commissario straordinario per le Autostrade A24 e A25, per l'espletamento delle attività finalizzate ad accelerare la messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017. Il Commissario dura in carica fino al 31 dicembre 2025, assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni in materia di contratti pubblici. Si dispone altresì che il concessionario autostradale prosegue nella gestione ordinaria dell'intera infrastruttura riscuotendo i relativi pedaggi, proponendo al concedente l'atto aggiuntivo alla Convenzione e il nuovo Piano economico finanziario aggiornato con gli eventuali interventi di propria competenza.

L'articolo 207 consente di incrementare l'importo dell'anticipazione a favore dell'appaltatore prevista dall'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici fino al 30 per cento, nei limiti delle risorse stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, per le procedure di affidamento dei lavori già avviati.

L'articolo 209, comma 2, prevede una autorizzazione di spesa di 345.000 euro

per l'anno 2020 al fine di assicurare la continuità dei sopralluoghi nei cantieri da parte del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, salvaguardando al contempo la salute dei dipendenti attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi di protezione.

L'articolo 214, ai commi 1 e 2, prevede un contributo straordinario a favore dell'ANAS (nel limite di spesa di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034) a compensazione della diminuzione degli introiti del canone sui pedaggi delle concessionarie autostradali causata dalla riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento dell'emergenza COVID-19.

L'articolo 232, comma 4, autorizza gli enti locali a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, per interventi di edilizia scolastica, anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto. La deroga proposta mira alla semplificazione delle procedure di pagamento da parte degli enti locali, durante la fase emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell'emergenza.

Per quanto concerne gli interventi in materia ambientale, si richiama in primo luogo l'articolo 44, che incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni per il 2021 il Fondo istituito per provvedere all'erogazione dell'*ecobonus* a favore di chi acquista autoveicoli a basse emissioni di CO₂ g/km.

L'articolo 227 istituisce un Fondo di 40 milioni di euro per l'anno 2020, per la concessione di un contributo straordinario aggiuntivo di sostegno alle micro, piccole e medie imprese, che operano nelle zone economiche ambientali (ZEA), costituite nei parchi nazionali, che svolgono attività economiche eco-compatibili e attività di guida escursionistica ambientale e di guida del parco, le quali abbiano sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19.

L'articolo 228 prevede la soppressione del Comitato tecnico istruttorio previsto dall'articolo 8 del Codice dell'ambiente per assicurare un supporto tecnico-giuridico

alla « Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS » posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente; tale soppressione è compensata dalla facoltà, concessa alla Commissione, di avvalersi di enti pubblici di ricerca.

L'articolo 229 detta disposizioni per incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale in considerazione dei cambiamenti indotti dalle misure di contenimento del Covid-19 alla mobilità nelle aree urbane e metropolitane. In particolare: viene istituito un buono mobilità (che copre il 60 per cento della spesa sostenuta per un ammontare non superiore a 500 euro) che può essere utilizzato, dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, ovvero per l'utilizzo di forme di mobilità condivisa. Il buono è destinato ai residenti in città capoluogo (di regione o di provincia), in comuni con più di 50.000 abitanti o in città metropolitane; si modifica il regime del buono mobilità con riguardo alla rottamazioni di autoveicoli e motoveicoli inquinanti effettuate nel 2021, si estende alla risistemazione delle piste ciclabili lo stanziamento di 20 milioni di euro già destinato alle corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale; si incrementa di 50 milioni per il 2020 la dotazione del fondo denominato « Programma sperimentale buono mobilità »; si integra il Codice della strada in materia di circolazione dei velocipedisti introducendo le definizioni di « casa avanzata » (« linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli ») e di « corsia ciclabile »; si prevede che imprese o pubbliche amministrazioni con più di cento dipendenti in una singola unità locale ed ubicate in zone urbane, provvedano, entro il 31 dicembre di ogni anno, a predisporre un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente al fine di limitare il ricorso a mezzi di trasporto privato da

parte del proprio personale e provvedano, a tal fine, alla nomina del *mobility manager*.

In quanto connesso alle politiche ambientali, si evidenzia che l'articolo 133 differisce al 1° gennaio 2021 l'efficacia delle disposizioni istitutive della cd. *plastic tax*, imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), introdotta dalla legge di bilancio 2020.

Meritevole di attenzione per la Commissione è anche l'articolo 29, che incrementa di 140 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, prevedendo che l'erogazione di tali risorse avvenga secondo la disciplina «acceleratoria», già prevista dall'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020.

Richiama quindi l'articolo 119, che dispone in materia di *ecobonus*, *sismabonus*, fotovoltaico e colonnine elettriche.

In particolare, la norma in commento introduce una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. L'agevolazione è estesa all'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nonché alle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Tali misure si applicano esclusivamente agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche e dagli Istituti autonomi case popolari. La detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati.

Da ultimo, segnala due disposizioni che riguardano le aree colpite dai recenti eventi sismici.

L'articolo 160 proroga al 31 dicembre 2021 il termine per la contestazione delle sanzioni tributarie applicabili nei confronti dei soggetti che non abbiano provveduto a dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati iscritti nel catasto dei

terreni ubicati nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017.

L'articolo 245 prevede la concessione di un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti beneficiari della misura agevolativa «Resto al Sud», misura che il decreto-legge n. 123 del 2019 ha esteso anche ai comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 4 giugno 2020. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO.

La seduta comincia alle 13.10.

Proposta di nomina del dottor Giuseppe Priore a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino lucano Val D'Agri Lagonegrese.

Nomina n. 50.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata a rendere il parere entro il prossimo 15 giugno 2020. Se non vi sono obiezioni, la prossima settimana la Commissione procederà, come di consueto, all'audizione del soggetto designato e successivamente alla votazione della proposta.

La Commissione concorda.

Michele CASINO (FI), prima che si avvii l'esame del provvedimento, chiede

alla presidenza di verificare che sia stata acquisita la prescritta intesa della regione Basilicata sulla proposta di nomina in esame.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, evidenzia che la relazione del relatore potrà fornire ogni elemento di valutazione al riguardo.

Salvatore MICILLO (M5S), *relatore*, comunica che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere – ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento – sulla proposta di nomina del dottor Giuseppe Priore a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino lucano Val D'Agri Lagonegrese.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 394 del 1991 sono organi dell'Ente il Presidente, il Consiglio direttivo, la Giunta esecutiva, il Collegio dei revisori dei conti e la Comunità del parco.

Come noto, la procedura prevede che il Presidente sia nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Sullo schema di decreto di nomina, in virtù del disposto dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978, è richiesto il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia.

Fa presente, anzitutto, che su tale candidato, a norma dell'articolo 9, comma 3,

della legge n. 394 del 1991, è stata acquisita la formale intesa con la regione Basilicata.

Al riguardo, evidenzia che la lettura del curriculum, allegato alla proposta di nomina, testimonia una solida competenza scientifica, nonché un lungo e articolato percorso lavorativo, sia nel settore pubblico che privato, in istituzioni, organismi e società che operano nell'ambito della tutela dell'ambiente, tra cui lo stesso parco nazionale dell'Appennino lucano Val D'Agri Lagonegrese di cui è commissario, che risulteranno certamente preziose per la gestione di un ente impegnativo, tenuto conto della storia e della complessità del parco e dei suoi notevoli valori naturalistici.

Ritenendo quindi che il soggetto designato offra garanzie di competenza e capacità professionale necessarie per ben amministrare il Parco nazionale dell'Appennino lucano Val D'Agri Lagonegrese, conclude invitando sin da ora la Commissione ad esprimersi favorevolmente sulla proposta di nomina in esame.

Michele CASINO (FI) prende atto dei chiarimenti forniti dal relatore, che ringrazia.

La Commissione rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	28
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 4 giugno 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.05 alle 14.10.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 4 giugno 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.30 alle 14.40.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, sulla sperimentazione in atto per il trattamento dei pazienti affetti da Covid-19 con il plasma e sulle altre sperimentazioni in corso, di: Massimo Dominici, direttore della struttura complessa di Oncologia dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Modena; Pier Luigi Lopalco, professore ordinario di Igiene e Medicina preventiva presso l'Università di Pisa; Renato Bernardini, professore ordinario di Farmacologia presso l'Università di Catania e componente del Consiglio superiore di sanità; Anna Falanga, direttore dell'Unità di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo 30

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2020 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 30

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 41

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 4 giugno 2020.

Audizione, in videoconferenza, sulla sperimentazione in atto per il trattamento dei pazienti affetti da Covid-19 con il plasma e sulle altre sperimentazioni in corso, di: Massimo Dominici, direttore della struttura complessa di Oncologia dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Modena; Pier Luigi Lopalco, professore ordinario di Igiene e Medicina preventiva presso l'Università di Pisa; Renato Bernardini, professore ordinario di Farmacologia presso l'Università di Catania e componente del Consiglio superiore di sanità; Anna Falanga, direttore dell'Unità di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 giugno 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 34/2020 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

C. 2500 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nicola PROVENZA (M5S), *relatore*, prima di entrare nel merito delle singole disposizioni contenute nel decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto « decreto rilancio »), ritiene doveroso inquadrare queste ultime nel contesto della difficilissima esperienza vissuta in questi mesi dall'Italia, in particolare nelle aree colpite in maniera più severa dal Coronavirus.

Segnala, poi, che il provvedimento impatta su numerosissime tematiche di competenza della XII Commissione, a partire da quella, che appare di fondamentale importanza, del rafforzamento della rete territoriale di assistenza una volta passati i momenti più drammatici dell'emergenza epidemiologica. Auspica, quindi, che in Commissione possa svolgersi un esame approfondito, che porti all'espressione di un parere articolato e il più possibile condiviso, che rappresenti un apporto qualificante da parte della Commissione Affari sociali.

Entra, quindi, nel merito del contenuto delle disposizioni del decreto-legge in esame che afferiscono a materie di competenza della XII Commissione (salute, politiche sociali, famiglia, tutela dei minori), partendo dall'articolo 1. Esso reca disposizioni volte al rafforzamento dell'assistenza territoriale nel presupposto che, se la prima fase – quella dell'emergenza – si è incentrata sugli interventi di contenimento per mettere in sicurezza il sistema sanitario, in particolare nel *setting* ospedaliero, cosa che si è dimostrata non del tutto appropriata, la seconda fase deve essere orientata alla gestione dell'infezione e del contagio attraverso l'isolamento precoce dei pazienti affetti e dei contatti stretti, la protezione delle popolazioni più vulnerabili e l'offerta assistenziale territoriale.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 1 concerne i Piani regionali di assistenza territoriale. Nella fase attuale di progressivo allentamento delle misure di contenimento, la disposizione in esame impegna le regioni e le province autonome a predisporre per il 2020 specifici piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale territoriale, con le se-

guenti finalità: implementare e rafforzare un solido sistema di accertamento diagnostico, monitoraggio e sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-2, dei casi confermati e dei loro contatti; intercettare tempestivamente eventuali focolai di trasmissione del virus; assicurare una presa in carico precoce dei pazienti contagiati, dei pazienti in isolamento domiciliare obbligatorio, dimessi o paucisintomatici non ricoverati e dei pazienti in isolamento fiduciario.

Tali piani dovranno contenere specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti e di organizzazione dell'attività di sorveglianza attiva effettuata a cura dei dipartimenti di prevenzione in collaborazione con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali, aggiungo io, e i medici di continuità assistenziale nonché con le Unità speciali di continuità assistenziale (USCA) – di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto decreto cura Italia) – indirizzate a un monitoraggio costante e a un tracciamento precoce dei casi e dei contatti, al fine della relativa identificazione, dell'isolamento e del trattamento. I predetti piani sono recepiti nei Programmi operativi regionali per la gestione dell'emergenza COVID-19, previsti dall'articolo 18, comma 1, del predetto decreto cura Italia, e sono monitorati congiuntamente, a fini esclusivamente conoscitivi, dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi.

Fermo restando quanto disposto dal decreto cura Italia (articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020) in materia di requisizione in uso di immobili, a fronte di urgenze epidemiologiche, nel caso in cui occorra disporre temporaneamente di ulteriori spazi per gestire l'isolamento di contagiati da COVID-19, le regioni e le province autonome possono stipulare contratti di locazione fino al 31 dicembre 2020 con strutture alberghiere ovvero in relazione ad altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità. Fino alla stessa data del 31 dicembre 2020,

le aziende sanitarie, tramite i distretti, garantiscono, in maniera diffusa e – auspicabilmente – uniforme, l'implementazione delle attività di assistenza domiciliare integrata o equivalenti, anche per i pazienti in isolamento ospitati presso i beni immobili requisiti, garantendo adeguato supporto sanitario per il monitoraggio e l'assistenza degli stessi, nonché il supporto per le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali (commi 2 e 3 dell'articolo 1).

Ai sensi del comma 4, le regioni e le province autonome incrementano e indirizzano le azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare con la finalità di assicurare le accresciute attività di monitoraggio e assistenza connesse all'emergenza epidemiologica; garantire il massimo livello di assistenza in favore dei pazienti in isolamento domiciliare o quarantenati, identificati attraverso le attività di monitoraggio; rafforzare i servizi di assistenza domiciliare per tutti i soggetti fragili le cui condizioni risultano aggravate dall'emergenza in corso, ovvero per i soggetti cronici, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, bisognosi di cure palliative e di terapia del dolore e in generale per le situazioni di fragilità.

Al fine di implementare l'assistenza domiciliare per garantire la presa in carico delle persone fragili e non autosufficienti, nonché affette da COVID-19, la cui condizione di vulnerabilità risulta aggravata dall'emergenza in corso e dalla difficoltà di accedere alle ordinarie prestazioni territoriali che sono state in larga parte rimodulate per fronteggiare l'emergenza, è potenziato il servizio di assistenza infermieristica sul territorio, anche con l'introduzione della figura professionale dell'infermiere di famiglia o di comunità (comma 5).

Ai sensi del successivo comma 9, nell'anno 2020 è incrementata la spesa per la retribuzione dell'indennità di personale infermieristico impegnato nelle attività di presa in carico precoce dei pazienti affetti da COVID-19 e per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili. A tal

fine, è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020.

Al fine di garantire una più ampia funzionalità delle USCA, è autorizzata dal comma 6 dell'articolo 1, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di 61 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Devono far parte delle USCA anche i medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni. Ogni Unità è tenuta a redigere apposita rendicontazione trimestrale dell'attività all'ente sanitario di competenza che la trasmette alla regione di appartenenza. Dette relazioni possono essere richieste, in sede di monitoraggio, dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Ai sensi del comma 7 dell'articolo 1, dal 15 maggio al 31 dicembre 2020 le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente sociale regolarmente iscritti all'albo professionale. Ritiene che sarebbe opportuno includere anche gli psicologi, vista l'emergenza del disagio creatosi a seguito di mesi di contenimento. Gli incarichi sono conferiti affinché gli assistenti sociali supportino le USCA nella valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e nell'integrazione con i servizi sociali e socio-sanitari territoriali. Gli incarichi possono essere conferiti in numero non superiore ad un assistente sociale ogni due Unità, per un monte ore settimanale massimo di 24 ore. Il conferimento di incarichi avviene in deroga alla normativa vigente (di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001).

Per garantire il coordinamento delle attività sanitarie e socio-sanitarie territoriali, così come implementate nei piani regionali, le regioni e le province autonome provvedono all'attivazione di centrali operative regionali, che svolgono le funzioni di raccordo fra i servizi e con il

sistema di emergenza-urgenza, utilizzando anche strumenti informatici e di telemedicina (comma 8 dell'articolo 1).

Il comma 11 dispone la distribuzione delle risorse finalizzate a finanziare le attività di cui ai commi precedenti e si individua la relativa copertura finanziaria (pari, nel suo complesso, a 1.256 milioni di euro).

L'articolo 2 è finalizzato alla realizzazione di un rafforzamento strutturale della rete ospedaliera del Servizio sanitario nazionale mediante l'adozione di uno specifico piano di riorganizzazione in grado di fronteggiare in maniera adeguata le emergenze pandemiche come quella da COVID-19 in corso. A tale scopo si prevede un aumento strutturale sul territorio nazionale di posti letto di terapia intensiva – ubicati anche in strutture movimentabili – e di area semi-intensiva (al 50 per cento convertibili in posti di terapia intensiva) e della dotazione dei mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari dei pazienti COVID-19; viene, inoltre, demandato alle regioni di consolidare all'interno delle strutture sanitarie la separazione dei percorsi di accesso e cura per i pazienti citati. Le regioni e le province autonome vengono anche autorizzate ad incrementare le spese per le assunzioni di personale sanitario, socio-sanitario e tecnico. Per l'insieme di questi interventi è previsto uno stanziamento di 1,467 miliardi per il 2020, che sono trasferiti al Commissario straordinario per il contrasto al COVID-19, che è autorizzato a delegare i propri poteri ai presidenti delle regioni e province autonome, allo scopo di garantire la massima celerità negli interventi di potenziamento della rete ospedaliera.

Dalla relazione illustrativa emerge la necessità di rendere strutturale un'ulteriore dotazione di 3.500 posti letto di terapia intensiva, corrispondente ad un incremento del 70 per cento. A questi si aggiunge un ulteriore incremento di 4.225 posti letto di semintensiva, di cui il 50 per cento prontamente convertibile in posti letto di terapia intensiva. Sarà, inoltre, resa disponibile una dotazione di 300 posti

letto suddivisa in 4 strutture movimentabili. Per ciascuna struttura è prevista una dotazione di 75 posti letto.

L'articolo 3 sostituisce il comma 5 dell'articolo 2-ter del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, prevedendo che gli incarichi individuali a tempo indeterminato previsti per il personale delle professioni sanitarie e per gli operatori socio-sanitari possano essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione per la durata di sei mesi e siano prorogabili, in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020. Il periodo di attività svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta.

L'articolo 4 integra la disposizione di cui all'articolo 32 del decreto-legge n. 23 del 2020 – che è conseguentemente abrogata – finalizzata a riconoscere alle strutture private una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19, dove l'emergenza epidemiologica abbia portato a saturazione la disponibilità dei posti letto pubblici, e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID-19. Detta disciplina, riservata alle strutture private, viene estesa dalla disposizione in esame anche alle strutture pubbliche che concorrono al potenziamento della rete emergenziale COVID-19, sulla base dei piani regionali per l'emergenza.

La definizione delle modalità di determinazione di tale remunerazione è rimessa a un decreto del Ministro della salute da adottare previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

L'articolo 5 dispone l'incremento dell'autorizzazione di spesa relativa al nu-

mero dei contratti di formazione specialistica destinati ai medici specializzandi per un importo di 105 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Tale incremento finanziario consentirà, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, di aumentare per l'anno 2020 di circa 5.000 unità il numero dei contratti di formazione medica specialistica.

L'articolo 6 dispone deroghe alle riduzioni di spesa per la gestione del settore informatico – di cui alla legge di bilancio per il 2020 – al fine di ripristinare, per il solo esercizio finanziario 2020, la disponibilità delle risorse finanziarie originariamente allocate in capo al Ministero della salute per la gestione del settore informatico, in ragione dell'intervenuta emergenza sanitaria.

L'articolo 7 autorizza il Ministero della salute a trattare dati personali – anche relativi alla salute degli assistiti – raccolti nei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale, nonché dati reddituali dell'interessato e del suo nucleo familiare, al fine di sviluppare metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione. Si demanda a un regolamento del Ministro della salute, da adottare previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, la definizione delle norme attuative.

L'articolo 8, al comma 1, prevede, in considerazione del periodo emergenziale e limitatamente al perdurare dello stesso, una semplificazione delle procedure di rinnovo delle ricette mediche, anche al fine di limitare gli accessi dei pazienti presso le strutture sanitarie, attraverso la proroga, fino a un massimo di ulteriori 30 giorni (per un totale massimo di 60 giorni, in luogo dei 30 previsti per le ricette a carico del SSN), della validità della ricetta per i pazienti già in trattamento con medicinali classificati in fascia A (vale a dire i farmaci essenziali e quelli per le malattie croniche, interamente rimborsati dal SSN). Nel caso in cui i pazienti abbiano già iniziato il trattamento con i farmaci indicati al precedente comma, la

validità della ricetta, se questa è già scaduta o non è stata utilizzata, viene prorogata di 60 giorni dalla data di scadenza della ricetta medesima (comma 2).

Il comma 3 definisce, inoltre, un regime particolare nel caso di nuove prescrizioni dei medicinali sopra indicati, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (19 maggio 2020): la validità della ricetta, con riferimento a tali prescrizioni, è estesa a una durata massima di 60 giorni per un numero massimo di sei pezzi per ricetta, necessari a coprire l'intervallo temporale di 60 giorni e tenuto conto del fabbisogno individuale, fatte salve le disposizioni più favorevoli già previste, tra cui quelle per le patologie croniche e per le malattie rare.

L'articolo 9 proroga di ulteriori 90 giorni i piani terapeutici in scadenza durante il periodo dell'emergenza epidemiologica in corso, relativi a specifiche patologie che includono ausili, dispositivi monouso e protesici in considerazione della necessità di ridurre il rischio di infezione da COVID-19, limitando l'affluenza negli ambulatori specialistici al fine di ottenere il rinnovo dei predetti piani.

Nel dossier del Servizio Studi si segnala che un'analogia norma, riferita alla più ampia categoria della « fornitura di protesi, ortesi, ausili e dispositivi necessari per la prevenzione, la correzione o la compensazione di menomazioni o disabilità, per il potenziamento delle abilità nonché per la promozione dell'autonomia dell'assistito », risulta contenuta nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 19 del 2020, tuttora all'esame del Senato (AS 1811, articolo 4-bis), in quanto introdotta durante l'esame in prima lettura alla Camera.

L'articolo 10 apporta tre distinte modifiche a specifiche disposizioni del richiamato decreto-legge n. 18 del 2020, riguardanti: l'estensione ai familiari di tutti gli esercenti le professioni sanitarie deceduti durante lo stato di emergenza per cause legate al COVID-19 dei benefici già previsti per i familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari; l'estensione ai Centri riabilitativi ambula-

toriali del SSN del regime di sospensione già previsto per alcuni centri socio-sanitari e socio-assistenziali; l'aggiornamento della tipologia di beni per i quali si può fruire del regime di agevolazione fiscale, in funzione antispreco, in caso di cessione di beni non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione.

L'articolo 11, al fine di potenziare e rafforzare l'infrastruttura del Fascicolo sanitario elettronico (FSE), reca modifiche alle disposizioni in materia recate dall'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012.

Esso prevede l'estensione del Fascicolo alle prestazioni erogate al di fuori SSN. Ciò al fine di potenziare l'efficacia degli obiettivi di cui al FSE attraverso la maggior esaustività delle informazioni in esso contenute. A tale riguardo, le novelle includono tra i soggetti abilitati ad alimentare il FSE tutti gli esercenti una professione sanitaria e – in via facoltativa e di propria iniziativa – gli assistiti. Inoltre, è abrogata la necessità del consenso dell'assistito per l'implementazione del Fascicolo, fermo restando che la consultazione del FSE da parte dei soggetti autorizzati (ovvero i medici) è consentita solo a fronte della esplicita manifestazione del consenso da parte dell'assistito.

Si prevede, quindi, l'istituzione dell'Anagrafe nazionale dei consensi e relative revoche e dell'Indice Nazionale dei documenti del FSE, entrambi associati all'Anagrafe degli assistiti (ANA). Si prevede, altresì, tramite il Portale nazionale FSE, l'accesso diretto online al Fascicolo da parte dell'assistito e degli operatori sanitari autorizzati. Sono, inoltre, previsti taluni obblighi di pubblicazione su tale Portale.

Fa presente, poi, che sono novellate le disposizioni concernenti l'integrazione tra i sistemi del Fascicolo e della Tessera sanitaria, al fine di ampliare il novero delle informazioni disponibili nel Fascicolo.

La disposizione in esame prevede, infine, la definizione di regole tecniche per rendere disponibili al FSE informazioni

dal Sistema informativo trapianti, dalle Anagrafi vaccinali, dai Centri unici di prenotazioni delle regioni e delle province autonome.

L'articolo 12 definisce la disciplina per accelerare l'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi, esonerando i soggetti interessati dall'ulteriore invio ai Comuni dell'attestazione effettuata con modulistica cartacea. In particolare, si prevede che le strutture sanitarie, i medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati, inviano direttamente i seguenti dati: avviso di decesso; certificato necroscopico; denuncia della causa di morte; attestazione di nascita; dichiarazione di nascita.

L'articolo 18 stabilisce, in primo luogo, che le somme raccolte mediante donazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, versate negli appositi conti correnti previsti dall'articolo 99 del decreto-legge n. 18 del 2020, possano essere destinate dal Dipartimento della protezione civile al pagamento delle spese relative alle acquisizioni di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale da parte del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19.

In secondo luogo, il comma 1 estende la disciplina transitoria, che prevede l'affidamento diretto per alcune acquisizioni di forniture e servizi, finanziate esclusivamente dalle donazioni, all'ipotesi in cui le medesime acquisizioni siano effettuate dalle regioni e province autonome e loro enti, società e fondazioni. Lo stesso comma reca inoltre una precisazione riguardo agli obblighi di rendicontazione e tracciabilità, a carico delle pubbliche amministrazioni beneficiarie delle donazioni, tese a far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Sono fatti salvi le destinazioni e gli utilizzi delle donazioni finora disposti (comma 2).

L'articolo 66 concerne l'ambito di applicazione di una norma transitoria, relativa all'uso, in determinati contesti, delle mascherine chirurgiche e alle tipologie delle stesse.

La versione finora vigente della norma transitoria (norma di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 18 del 2020) prevede che, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio siano incluse tra i dispositivi di protezione individuale (DPI), con riferimento a tutti i casi in cui i lavoratori, nello svolgimento della loro attività, siano oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. La novella di cui all'articolo 66 specifica che la disposizione transitoria si applica anche ai volontari (sia in ambito sanitario sia in altri ambiti) e ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari). Ricorda che la norma transitoria oggetto della novella consente, mediante il richiamo del comma 3 dell'articolo 5-*bis* del citato decreto-legge n. 18 del 2020, il ricorso anche a mascherine prive del marchio CE (marchio di conformità alle prescrizioni europee), previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità.

L'articolo 67 autorizza l'incremento di 100 milioni di euro per il 2020 della seconda sezione del Fondo per il Terzo settore, con la finalità di sostenere ulteriormente gli interventi delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore a causa delle emergenze sociali e assistenziali determinate dall'epidemia COVID-19.

L'articolo 72 aumenta da 15 a 30 giorni (continuativi o frazionati) la durata massima del congedo parentale – introdotto dall'articolo 23 comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 – a seguito della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato. La norma conferma che il congedo è riconosciuto per figli fino a 12 anni di età, che è coperto da contribuzione figurativa e che la relativa indennità è pari al 50 per cento della retribuzione. Il termine finale per la fruizione del congedo, la cui decorrenza rimane al 5 marzo, è fissato al 31 luglio 2020. Ricorda che, in

base al comma 4 del richiamato articolo 23, la fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori – a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, o disoccupato, o non lavoratore – per un totale complessivo di quindici giorni (comma 1, lettera a)).

La disposizione in esame dispone, inoltre, che del congedo non retribuito riconosciuto ai genitori dipendenti privati per la chiusura delle scuole – fruibile in aggiunta al predetto congedo parentale speciale – si possa godere in presenza di figli minori di 16 anni e non più, come previsto nel testo previgente, di figli di età ricompresa tra 12 e 16 anni (comma 1, lettera b)).

L'articolo in commento, quindi, incrementa da 600 a 1.200 euro il limite massimo complessivo dei *bonus* riconosciuti, ai medesimi soggetti summenzionati, in alternativa al suddetto congedo, per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nonché, come aggiunto dal presente articolo, in alternativa e con erogazione diretta al richiedente, per la comprovata iscrizione ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Viene inoltre specificato che nel caso in cui il *bonus* venga utilizzato per servizi integrativi per l'infanzia, esso non è compatibile con la fruizione del cosiddetto *bonus* asilo nido (comma 1, lettera c)).

Alle medesime condizioni, la disposizione in commento aumenta da 1.000 a 2.000 euro l'importo massimo del *bonus* per quanto concerne i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, nonché per i dipendenti della Polizia di Stato e per il personale del

comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per l'emergenza epidemiologica (comma 2, lettera *a*)).

L'articolo 73 incrementa di ulteriori complessivi dodici giorni, usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, il numero di giorni di permesso retribuito riconosciuto dalla normativa vigente per l'assistenza di familiari disabili e coperto da contribuzione figurativa.

I suddetti dodici giorni ulteriori complessivi per i mesi di maggio e giugno 2020 si aggiungono, quindi, ai tre giorni di permesso mensile previsti in via ordinaria dall'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, diventando pari a diciotto giorni totali per i due mesi citati.

Fa presente, quindi, che l'articolo 82, al comma 1, istituisce il Reddito di emergenza (REM), un sostegno straordinario al reddito rivolto ai nuclei familiari in condizione di necessità economica a causa dell'emergenza epidemiologica, che non hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste a tal fine dal decreto cura Italia. Le domande di accesso al REM devono essere presentate entro il mese di giugno 2020. Il beneficio è corrisposto in due quote (ovvero può essere erogato per due volte), ciascuna delle quali compresa fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti (in quest'ultimo caso fino a 840 euro).

La relazione tecnica al provvedimento stima la platea dei beneficiari del REM in circa 867.600 nuclei familiari, per un totale di 2.016.400 persone coinvolte.

Più precisamente, ai sensi del comma 5, tale quota è determinata da un ammontare pari a 400 euro, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza applicata per l'accesso al Reddito di cittadinanza – RDC (di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019) fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1, corrispondente a 840 euro, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti com-

ponenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini ISEE.

Ai sensi del comma 2, il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti: *a*) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio; *b*) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore al beneficio REM; *c*) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'ISEE (di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013); *d*) un valore ISEE inferiore a 15.000 euro. Il comma 3 elenca le incompatibilità tra REM e ulteriori indennità.

Il comma 4 specifica che, ai fini dell'accesso e della determinazione dell'ammontare del REM: il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; il reddito familiare è inclusivo di tutte le componenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 ed è riferito al mese di aprile 2020 secondo il principio di cassa; il patrimonio mobiliare è definito ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

Ai sensi del comma 6, non hanno diritto al REM: i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena; coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Ai sensi del comma 7, il REM è riconosciuto ed erogato dall'INPS previa richiesta tramite

modello di domanda predisposto dall'INPS, presentato secondo le modalità stabilite dall'Istituto.

Il comma 8, ai fini della verifica del possesso dei requisiti relativi al patrimonio mobiliare (di cui al comma 2, lettera c)), chiarisce che l'INPS e l'Agenzia delle entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare nelle modalità previste ai fini ISEE.

Nel caso in cui, in esito a verifiche e controlli, emerga il mancato possesso dei requisiti, il REM è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente (comma 9).

Il comma 10 reca l'autorizzazione di spesa per l'erogazione del REM, pari a 954,6 milioni di euro per l'anno 2020, da iscriverne su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato « Fondo per il Reddito di emergenza ».

Proseguendo nell'esame, rileva che il comma 1 dell'articolo 89 in esame prevede una semplificazione degli obblighi di rendicontazione necessari affinché gli enti territoriali ottengano la quota loro spettante del riparto 2020 dei Fondi statali deputati al finanziamento delle politiche sociali (Fondo nazionale per le politiche sociali; Fondo per le non autosufficienze; Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare – Fondo Dopo di Noi; Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza).

Il comma 2 specifica che, ai fini delle rendicontazioni di cui al comma 1, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020, le amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere specifiche spese legate all'emergenza COVID-19 (finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi) anche a valere su risorse finanziarie relative alle annualità precedenti.

Nell'ottica di rafforzare i servizi, anche pubblici, e i progetti di supporto alla domiciliarità per le persone disabili e non

autosufficienti, e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, l'articolo 104 incrementa di 90 milioni di euro il Fondo per le non autosufficienze, finalizzando 20 milioni alla realizzazione di progetti per la vita indipendente.

Per le stesse finalità, e nell'ottica di rafforzare tali interventi anche attraverso la realizzazione di soluzioni alloggiative innovative, il Fondo Dopo di Noi è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro.

Inoltre, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, viene istituito il « Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità », nel limite di spesa di 40 milioni per il 2020, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse del Fondo sono indirizzate al riconoscimento di indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone disabili che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, hanno dovuto affrontare oneri non previsti per l'adozione di sistemi di protezione individuale del personale e degli utenti.

La definizione dei criteri di priorità e delle modalità di attribuzione dell'indennità è demandata a uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame.

L'articolo 105 incrementa di 150 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo per le politiche della famiglia allo scopo di destinare una quota di risorse ai Comuni per il potenziamento, anche in collaborazione con istituti privati, dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per i bambini di età compresa tra i 3 ed i 14 anni, nonché allo scopo di contrastare con iniziative mirate la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali ed educative dei minori. I criteri per il riparto della quota di risorse sono stabiliti con decreto del Ministro con delega per le politiche familiari, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

L'articolo 109 modifica la disciplina già vigente introdotta a seguito della conver-

sione del decreto-legge n. 18 del 2020, in considerazione dei provvedimenti di sospensione di alcuni servizi disposta con ordinanze regionali o altri atti, relativamente a prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza ovvero negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi a carattere educativo, scolastico, socio-sanitario e socio-assistenziale, senza ricreare aggregazione, effettuate mediante personale dipendente da soggetti privati. Le priorità di tali prestazioni sono individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori privati, e vengono retribuite con importi già dovuti per l'erogazione del servizio standard, cui si sommano quote soggette alla verifica del mantenimento delle strutture che attualmente hanno sospeso l'attività e quote eventualmente riconosciute a copertura delle spese residue incompressibili. L'articolo contiene anche una disposizione a sostegno del trasporto scolastico.

L'articolo 117 (commi 1-4), allo scopo di incrementare la liquidità disponibile presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e, in tal modo, favorire una tempestiva gestione dei pagamenti durante il periodo di emergenza epidemiologica, prevede alcune deroghe rispetto alla normativa vigente in materia di erogazione del finanziamento del SSN a cui concorre ordinariamente lo Stato, a riparto già definito e in attesa dell'adozione delle delibere annuali del CIPE. Il regime di deroga in commento, riferito all'articolo, comma 68, lettere *b*) e *c*), della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010) autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze: a concedere alle regioni a statuto ordinario e alla regione siciliana anticipazioni delle risorse con riferimento al livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, nella misura del 99 per cento delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta per l'anno 2020, al netto delle entrate proprie e, per la sola regione siciliana, al netto della compartecipazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria; a trasferire alle regioni il finanziamento destinato agli interventi di me-

dicina penitenziaria, il finanziamento destinato al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ove spettante, il finanziamento destinato agli istituti zoonofili sperimentali per l'anno 2020, nelle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute su cui è stata raggiunta l'Intesa in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome il 31 marzo 2020; ad effettuare a beneficio delle regioni l'erogazione del 100 per cento del finanziamento stabilito per il 2020 per gli obiettivi del Piano sanitario nazionale nelle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute su cui è stata raggiunta l'Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni il 31 marzo 2020; ad anticipare all'Istituto superiore di sanità (ISS), all'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP) e al Centro nazionale sangue (CNS), il 100 per cento del finanziamento stabilito per l'anno 2020 nell'ambito degli obiettivi del piano sanitario nazionale, in base alle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute su cui è stata raggiunta l'Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni il 31 marzo 2020, e il 100 per cento del finanziamento stabilito per l'anno 2019 nell'ambito degli obiettivi del piano sanitario nazionale. Si precisa che i predetti trasferimenti possono essere effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa del MEF e che lo stesso Ministero è comunque autorizzato ad effettuare eventuali necessarie compensazioni ovvero recuperi a valere sulle risorse a qualunque titolo spettanti alle regioni e agli altri enti anche negli esercizi successivi, a seguito del perfezionamento dei procedimenti e delle verifiche degli adempimenti richiesti. Infine, allo scopo di agevolare una regolare programmazione e gestione amministrativa e contabile dei pagamenti per far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione dell'epidemia, si dispone la temporanea sospensione delle azioni esecutive fino al 31 dicembre 2020.

L'articolo 237, al comma 2, reca norme transitorie in materia di accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici, connesse alla mancata ricostituzione dell'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica, organo competente per la formulazione della proposta al Ministro della salute (il quale delibera di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca) dell'accredimento di tali scuole. Il comma in esame prevede, in primo luogo, che l'accredimento concesso per l'anno accademico 2018-2019 sia prorogato per l'anno accademico 2019-2020; la proroga fa riferimento sia agli accreditamenti definitivi sia a quelli provvisori.

Il comma 3 dell'articolo 237 modifica le norme sull'ammissione ai concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione in medicina. La modifica consente la partecipazione dei laureati in medicina e chirurgia che conseguano il diploma di laurea in tempo utile per la partecipazione alla prova (secondo le indicazioni riportate nel bando). La disposizione finora vigente richiedeva invece che il titolo venisse conseguito prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Rileva che vi sono, poi, altre disposizioni che, pur incidendo in via diretta e principale su materie oggetto di competenze di altre Commissioni, presentano comunque profili di interesse per la Commissione Affari sociali.

L'articolo 13 autorizza l'ISTAT ad effettuare rilevazioni, elaborazioni e analisi statistiche sul sistema economico e produttivo nazionale e sui fenomeni sociali, epidemiologici e ambientali, anche a supporto degli interventi di contrasto all'emergenza sanitaria e di quelli finalizzati alla gestione della fase di ripresa. Il termine per effettuare le indagini statistiche è fissato al 31 luglio 2021. Nell'ambito delle indagini statistiche, l'ISTAT è autorizzata al trattamento dei dati personali, anche inerenti a particolari categorie di dati (tra i quali quelli genetici e relativi alla salute), nonché dei dati relativi a

condanne penali o reati, nel rispetto delle disposizioni europee e interne relative ai presupposti in presenza dei quali tali categorie di dati possono essere legittimamente trattati. L'individuazione dei trattamenti è demandata a una o più specifiche direttive del presidente dell'ISTAT, adottate previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

L'articolo 14 reca il rifinanziamento del Fondo emergenze nazionali per l'anno 2020 di 1.500 milioni di euro, di cui 1.000 milioni di euro sono destinati agli interventi di competenza del Commissario straordinario, da trasferire sulla relativa contabilità speciale.

Le risorse, che sono oggetto di monitoraggio, possono essere rimodulate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, su richiesta congiunta del Capo della protezione civile e del Commissario straordinario e, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 15 incrementa la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di 20 milioni di euro per il 2020, al fine di garantire adeguate risorse da destinare all'assistenza delle persone più vulnerabili e alla ricostruzione del tessuto sociale deteriorato in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La norma in commento, inoltre, dispone che ai volontari che svolgono attività di lavoro autonomo – che percepiscono una delle indennità attribuite a determinate categorie di lavoratori dagli articoli da 27 a 30 del decreto-legge n. 18 del 2020, nonché dall'articolo 84, comma 1, del presente provvedimento, in conseguenza della riduzione o sospensione dell'attività lavorativa – non si applichi quanto disposto dall'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 1 del 2018, sul rimborso ai volontari della Protezione civile per il mancato guadagno giornaliero.

L'articolo 19 è volto ad autorizzare, per l'anno 2020: l'arruolamento eccezionale, a domanda, di 70 ufficiali medici (di cui 30 della Marina militare, 30 dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri) e

di 100 sottufficiali infermieri (di cui 50 della Marina militare e 50 dell'Aeronautica militare).

L'articolo 20, ai fini dello svolgimento, da parte del personale medico e paramedico e delle sale operative delle Forze armate, dei maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, autorizza, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa complessiva di euro 1.000.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario.

L'articolo 74 modifica la disciplina transitoria di cui all'articolo 26, commi 2 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente il trattamento per alcune ipotesi di assenza dal servizio dei lavoratori, pubblici e privati, in relazione ad alcune condizioni di disabilità o di rischio per la salute. Le modifiche di cui al presente articolo consistono nell'estensione della disciplina transitoria in oggetto – il cui termine finale viene prorogato dal 30 aprile 2020 al 31 luglio 2020 – e nel conseguente incremento del limite di spesa.

L'articolo 77 modifica l'articolo 43 del decreto-legge n. 18 del 2020, prevedendo che le risorse, pari a 50 milioni di euro, che l'INAIL ha trasferito ad Invitalia in attuazione di tale disposizione, siano destinate non solo alle imprese, come originariamente previsto, ma anche agli enti del Terzo settore per l'acquisto di dispo-

sitivi e di altri strumenti di protezione individuale. La richiamata disposizione ha infatti lo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese nonché, in base alla modifica proposta dalla norma in esame, delle attività di interesse generale degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del terzo settore).

L'articolo 83 dispone che i datori di lavoro pubblici e privati, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali, assicurino la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.10.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 4 giugno 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14 alle 14.15.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, del professor Carlo Cottarelli, nell'ambito dell'esame congiunto del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) » e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) »	43
Audizione, in videoconferenza, del professor Enrico Giovannini, nell'ambito dell'esame congiunto del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) » e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) »	43
Audizione, in videoconferenza, di Massimo Sabatini, Direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale, nell'ambito dell'esame congiunto del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) » e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) »	43
SEDE CONSULTIVA:	
DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60
AVVERTENZA	60

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 4 giugno 2020.

Audizione, in videoconferenza, del professor Carlo Cottarelli, nell'ambito dell'esame congiunto del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) » e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.40.

Audizione, in videoconferenza, del professor Enrico Giovannini, nell'ambito dell'esame congiunto del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) » e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.40.

Audizione, in videoconferenza, di Massimo Sabatini, Direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale, nell'ambito dell'esame congiunto del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione

più ambiziosa (COM(2020)37 final) » e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 giugno 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 15.40.

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

C. 2500 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla Commissione Bilancio, sul c.d. decreto-legge « Rilancio », un testo molto complesso e articolato, che consta di 266 articoli e 1091 commi (per un totale di 110.912 parole), suddivisi in tredici Capi, recante misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali.

In via preliminare, come anche osservato dal Comitato per la legislazione, ritiene opportuno evidenziare come le dimensioni, anche finanziarie, del provvedimento non siano mai state raggiunte in passato da un decreto-legge e quanto al contenuto normativo non siano altresì paragonabili nemmeno con le dimensioni originarie dei disegni di legge finanziaria, di stabilità e di bilancio presentati negli ultimi lustri.

Tale circostanza, naturalmente connessa alla straordinaria fase di crisi che stiamo attraversando, rende particolarmente difficoltoso l'esame parlamentare, come testimonia del resto il fatto che la Commissione di merito ha nominato 3 distinti relatori per riferire sugli 11 ambiti settoriali in cui sono state ricondotte le misure previste dal decreto, ossia: misure a sostegno del lavoro; misure fiscali; misure finanziarie; sanità e politiche sociali; protezione civile e difesa; regioni, enti locali e coesione territoriale; pubblica amministrazione e giustizia; scuola, università e ricerca; cultura, spettacolo e sport; infrastrutture, trasporti e comunicazioni; agricoltura e immigrazione.

Per tali motivi, in questa relazione, per rendere più proficui i lavori della Commissione, segnala che cercherà di inquadrare il provvedimento nel nuovo contesto europeo, tracciando un quadro di sintesi degli interventi adottati soffermandosi sulle disposizioni di più stretto interesse della Commissione e rinviando per una disamina dettagliata del testo al dossier predisposto dagli uffici.

Preannuncia che sarà inoltre sua cura svolgere ulteriori approfondimenti alla luce delle questioni che potranno essere sollevate nel corso del dibattito.

Ciò premesso, ricorda, anzitutto, che il decreto-legge in esame è il terzo grande intervento varato dal Governo per affrontare le conseguenze sanitarie, economiche e sociali dell'emergenza Covid-19, dopo il « decreto Cura Italia » e il « decreto Liquidità », e configura un intervento espansivo di ulteriori 55 miliardi di euro in termini di disavanzo e di 155 miliardi in termini di saldo netto da finanziare.

Nel complesso, negli ultimi tre mesi sono state adottate misure di sostegno per circa 75 miliardi, ossia il 4,5 per cento del prodotto interno lordo, cui si aggiungono garanzie pubbliche per facilitare l'accesso delle imprese al credito bancario per circa 500 miliardi, ossia sei volte il totale di quelle in essere alla fine del 2019 secondo quanto riferito dal Governatore della Banca d'Italia nelle sue recenti Considerazioni finali, nelle quali si evidenzia,

peraltro, come senza il sostegno alla domanda fornito dalle politiche di bilancio sinora definite dal Governo la contrazione dell'attività economica avrebbe superato quest'anno l'11 per cento.

Osserva che si tratta dunque, senza ombra di dubbio, di una mole di interventi imponente e inedita quanto la crisi sanitaria che ha colpito il nostro Paese, che oltre ad arginare il contagio, mira ora a far ripartire in sicurezza e a rilanciare l'economia, salvaguardando le famiglie, i lavoratori e le imprese, con particolare attenzione anche ai settori in cui gli effetti immediati della pandemia sono stati più intensi, come il turismo e le attività ricreative e culturali, i trasporti, la ristorazione e larga parte del commercio.

Sottolinea quindi come questa mole di interventi di sostegno non avrebbe potuto vedere la luce senza le novità che sono nel frattempo intervenute in sede europea per attutire il colpo che la crisi del coronavirus ha inferto all'economia, dalla sospensione del Patto di Stabilità e Crescita sino alla revisione del regime degli aiuti di Stato per ampliare i margini di manovra degli Stati membri, evidenziando altresì che questo arsenale di misure sarà ulteriormente implementato con i nuovi strumenti e meccanismi che si stanno mettendo appunto: dal SURE per mitigare i rischi di disoccupazione, alle nuove leve finanziarie della Bei, sino al nuovo fondo per gli investimenti a supporto della ripresa («*Next Generation EU*»), e agli altri interventi nell'ambito del prossimo QFP proposti dalla Commissione europea la scorsa settimana.

Agli oltre 500 miliardi di risorse potenzialmente attivabili nell'ambito dei c.d. *Safety Nets* (BEI, SURE e MES), si aggiungeranno infatti i 750 miliardi del nuovo *Recovery Fund*, che saranno reperiti grazie all'innalzamento temporaneo del massimale delle risorse proprie al 2 per cento del reddito nazionale lordo dell'Unione europea, che consentirà alla Commissione europea, forte del suo elevato *rating* creditizio, di contrarre sui mercati finanziari i prestiti necessari a condizioni vantaggiose. Questi finanziamenti supplementari

– che saranno convogliati verso i programmi dell'Unione e il cui rimborso sarà spalmato nei futuri bilanci unionali sull'arco di un lungo periodo, con inizio non prima del 2028 e completamento non oltre il 2058 – saranno investiti sulla base di tre pilastri attraverso 500 miliardi di sovvenzioni e 250 miliardi di prestiti agli Stati membri, con particolare riguardo a quelli, come l'Italia, che sono stati colpiti più duramente dalla pandemia e in cui più acuto è il bisogno di aumentarne la resilienza.

Tali risorse si sommeranno al potenziamento mirato del bilancio a lungo termine per il periodo 2021-2027 proposto dalla Commissione, elevando pertanto la capacità complessiva del bilancio dell'Unione europea a 1.850 miliardi di euro. Una cifra senz'altro importante, che prefigura un significativo passo in avanti nelle politiche europee nella misura in cui la Commissione emetterà debito comune, che sarà ripagato, secondo la proposta avanzata, con nuove e selettive forme di fiscalità comuni, per esigenze collettive mirate a far riavviare l'Europa su un percorso di ripresa sostenibile e duratura. Per questa ragione, auspica che si raggiunga un rapido accordo su *Next Generation EU* e su un bilancio ambizioso a lungo termine, che sia all'altezza delle sfide future a cui deve far fronte l'Europa e che consenta di rendere operativo al più presto tale strumento, rispondendo alle aspettative dei cittadini.

In questo scenario ritiene che il decreto-legge in esame, oltre a sfruttare, nei diversi ambiti, tutte le potenzialità offerte dal nuovo quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, ponga le basi per intercettare le nuove risorse di matrice europea; al riguardo cita, ad esempio, l'articolo 36, che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) da un lato, a stipulare con la Banca europea per gli Investimenti gli accordi necessari a consentire la partecipazione italiana al Fondo di garanzia pan europeo costituito per gli investimenti a sostegno degli Stati membri per fronteggiare la crisi da COVID-19; dall'altro, a stipulare l'accordo con la Commissione

europea concernente la controgaranzia che gli Stati membri possono prestare quale contributo del SURE e a rilasciare la relativa garanzia dello Stato.

Prima di passare in rassegna alcune altre disposizioni di interesse della Commissione, ritiene utile dare conto succintamente delle grandi linee direttrici di un provvedimento che non intende soltanto dare continuità alle misure di sostegno già adottate, ma anche porre basi della ripresa. Rilanciare l'economia, come evidenziato dalla Commissione europea nella presentazione del piano *Next Generation EU*, non significa tornare alla situazione precedente la crisi, bensì compiere un balzo in avanti, riparando i danni a breve termine causati dalla crisi in modo da investire anche nel nostro futuro a lungo termine.

Evidenzia, in questa prospettiva, che il decreto in esame intende rafforzare in modo strutturale la sanità, estendere le tutele a talune categorie finora escluse dai vari strumenti di protezione (come colf, badanti e altri soggetti in particolari condizioni di fragilità) e salvaguardare al contempo la struttura del nostro sistema produttivo con nuovi contributi a fondo perduto e misure di rilancio delle imprese strategiche, e ciò nell'ambito di una strategia complessiva di riforma rivolta anche al futuro del paese, come testimoniano ad esempio i significativi stanziamenti in favore della scuola e dell'università e le altre misure di accompagnamento verso un modello di sviluppo maggiormente sostenibile, resiliente e innovativo.

In particolare, quanto all'articolazione delle misure, segnala anzitutto che il decreto destina circa 5 miliardi al potenziamento dell'assistenza territoriale e al rafforzamento della dotazione di personale e di mezzi del sistema sanitario e della Protezione civile. Al rafforzamento della rete ospedaliera vengono assegnati 1,9 miliardi di euro, che consentiranno un incremento strutturale di 3.500 nuovi posti letto di terapia intensiva, mentre il potenziamento della rete di assistenza territoriale prevede anche l'introduzione della figura dell'infermiere di famiglia, un con-

tingente di circa 10 mila unità per sostenere l'assistenza domiciliare integrata ai pazienti in isolamento domiciliare e ai malati cronici; il fondo emergenze nazionali sarà invece rifinanziato con ulteriori 1,5 miliardi.

In tali ambiti segnala come tra le recenti proposte avanzate dalla Commissione europea nell'ambito del piano per la ripresa figurino anche il nuovo programma per la salute *EU4Health*, operativo dal 1° gennaio 2021, forte di una dotazione di 9,4 miliardi di euro destinati a potenziare la sicurezza sanitaria onde non farsi trovare impreparati dinanzi ad eventuali crisi sanitarie del futuro; analogamente, sarà ampliato e potenziato il meccanismo di protezione civile dell'Unione *RescEU*, con un finanziamento aggiuntivo di 2 miliardi di euro utilizzabili nella forma di sovvenzioni o appalti per infrastrutture di risposta ad emergenze, capacità di trasporto e infrastrutture logistiche.

Per quanto concerne invece gli sforzi per sostenere l'occupazione e garantire i redditi e le condizioni di vita delle famiglie, ricorda che il decreto stanziava oltre 25 miliardi, che si aggiungono agli 11 previsti dal decreto-legge Cura Italia: in particolare 16 miliardi sono destinati alla Cassa Integrazione e agli strumenti per l'integrazione salariale, prevedendo anche procedure più snelle attraverso l'INPS; si prevede poi l'estensione per altri 5 mesi del termine per la sospensione dei licenziamenti; sono inoltre confermate ed ampliate le indennità per i lavoratori autonomi. Quale novità assai rilevante ai fini della coesione sociale, viene infine introdotto il Reddito di Emergenza destinato alle famiglie più vulnerabili: l'assegno sarà graduato da 400 a 800 euro a seconda dell'ampiezza del nucleo e corrisposto a circa 1,9 milioni di famiglie in difficoltà perché sprovviste di reddito, pensioni o altri sostegni e, finora, esclusi da tutti i sussidi previsti.

Sempre in favore delle famiglie sono stati rafforzati i congedi parentali e i *voucher baby sitter*, utilizzabili anche per i centri estivi, aumentati i giorni per

l'assistenza a familiari disabili e stanziati fondi per l'assistenza alle persone con disabilità.

In tema di lavoro rammenta infine anche l'intervento di regolarizzazione temporanea dei migranti, che nel contesto emergenziale attuale potrà essere funzionale anche alla tutela della sicurezza sanitaria.

Negli ambiti sopra menzionati ricorda come le misure previste potranno essere in futuro potenziate anche alla luce delle novità che si stanno perfezionando in sede europea; in particolare, rammenta il già citato regime europeo a breve termine di riassicurazione dell'indennità di disoccupazione (SURE), che metterà a disposizione 100 miliardi di euro per sostenere lavoratori e imprese, nonché, più in generale, gli interventi in materia di politica di coesione, i cui attuali programmi, secondo quanto proposto dalla Commissione, riceveranno, principalmente a titolo di sovvenzione, 55 miliardi di euro in più da qui al 2022 nell'ambito della nuova iniziativa REACT-UE; i fondi così reperiti saranno assegnati in funzione della gravità delle conseguenze socioeconomiche della crisi, tra cui il livello di disoccupazione giovanile e la prosperità relativa degli Stati membri. Segnala, a tal proposito, che, proprio in questi giorni, la Commissione europea ha avviato la seconda fase di consultazione delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro europee sulle modalità per garantire salari minimi equi a tutti i lavoratori dell'Unione europea, in linea con l'impegno assunto dalla Presidente Von der Leyen di presentare uno strumento giuridico per garantire che tutti i lavoratori dell'Unione siano tutelati da un salario minimo equo, che consenta loro di vivere in condizioni dignitose ovunque lavorino.

A queste misure si accompagna, nell'ambito dell'adeguamento del prossimo Quadro finanziario pluriennale, la revisione dei futuri nuovi programmi di coesione, che partiranno il 1° gennaio 2021 e che opereranno in parallelo con l'assegnazione di fondi aggiuntivi ai programmi

attuali fino alla fine del 2022, con l'obiettivo di renderli più flessibili e coerenti con le priorità di ripresa.

Venendo al versante delle imprese, osserva che le « parole chiave » del provvedimento per salvaguardare e potenziare il tessuto imprenditoriale del Paese sono: sostegno, liquidità, ristoro, investimenti, innovazione, crescita dimensionale e sostenibilità ambientale e sociale. Si tratta di un pacchetto di misure, che il Ministro Gualtieri ha definito tra i più articolati e completi in Europa, che vale oltre 16 miliardi di euro, graduato sulla dimensione e la tipologia di impresa.

In tale ambito sono previsti contributi a fondo perduto per le imprese fino a 5 milioni di ricavi che hanno registrato perdite, il rafforzamento del sostegno alle spese per le locazioni degli immobili commerciali, misure incisive a favore delle ricapitalizzazioni e per contribuire ad assorbire le perdite delle imprese, l'azzerramento degli oneri di sistema per le bollette, nonché incentivi per aiutare le imprese, soprattutto dei settori ricettivi, ad adeguarsi ai nuovi requisiti sanitari.

In particolare, le misure per favorire la ricapitalizzazione, contribuire ad assorbire le perdite e agevolare la ripartenza e la salvaguardia delle imprese medie e grandi, sono state adottate tenendo conto degli indirizzi europei contenuti del nuovo *Temporary Framework* sugli aiuti di Stato.

Esse sono modulate, come accennato, tenendo conto delle dimensioni delle imprese: per quelle con un fatturato sino a 5 milioni di euro sono stanziati oltre 6 miliardi di euro in ristori a fondo perduto, da un minimo di 1.000 euro ad un massimo fino a circa 50.000 euro, e ulteriori 1,5 miliardi per agevolazioni sugli affitti commerciali con un credito d'imposta al 60 per cento; per le imprese fra 5 e 50 milioni di fatturato, si prevede un credito d'imposta del 20 per cento per la ricapitalizzazione (fino a 2 milioni di euro), nonché un ulteriore credito d'imposta a fronte delle perdite 2020, pari al 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per

cento del patrimonio netto, entro il limite del 30 per cento dell'aumento di capitale eseguito.

Si prevede inoltre l'istituzione di un fondo per il sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, denominato Fondo Patrimonio PMI, con una dotazione iniziale pari a 4 miliardi di euro per l'anno 2020, finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020 obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, emessi dalle società che soddisfano determinate condizioni di ammissione; anche in tal caso, i limiti di intervento sono riconnessi alla Comunicazione Quadro temporaneo europeo.

Segnala, infine, anche l'istituzione di un patrimonio destinato in seno alla Cassa depositi e prestiti – denominato « Patrimonio rilancio » – per interventi di supporto alla ricapitalizzazione rivolti alle società per azioni con sede in Italia, escluse quelle del settore bancario e assicurativo, che consentirà di effettuare interventi di supporto alla ricapitalizzazione di S.p.A. con sede in Italia che abbiano un fatturato superiore ai 50 milioni di euro.

Anche in questo caso, si tratta di un intervento complesso a favore della patrimonializzazione delle imprese per sostenere la ripresa, che dovrà essere dettagliato attraverso interlocuzioni con la Commissione europea: il relativo decreto attuativo dovrà infatti definire condizioni, criteri e requisiti di accesso per le due modalità operative previste per il patrimonio destinato, una di sostegno pubblico a carattere promozionale, che dovrà essere coerente con il *Temporary Framework*, e l'altra secondo logiche di mercato, che dovranno però tenere conto delle esigenze indicate dal decreto stesso (sviluppo tecnologico, infrastrutture critiche e strategiche, filiere produttive strategiche, sostenibilità ambientale; livelli occupazionali). Ricorda inoltre che il nuovo patrimonio destinato della Cdp potrà anche intervenire in operazioni di ristrutturazione di imprese in crisi con prospettive di rilancio e anche in tal caso occorrerà tenere conto dei limiti della disciplina europea in ma-

teria di aiuti di Stato e imprese in crisi per la definizione delle modalità di intervento,

Rammenta, poi, che a queste misure si affiancano quelle ulteriori a sostegno alla liquidità delle imprese, per la quale vengono stanziati 34,2 miliardi a copertura delle garanzie di Sace e per il rifinanziamento del Fondo PMI e di ISMEA, cui si aggiunge uno stanziamento di 12 miliardi che coprirà le anticipazioni di liquidità a Regioni, Enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale per il pagamento dei debiti nei confronti dei fornitori, sul quale più volte le istituzioni europee hanno sollecitato al rispetto dei tempi previsti dalla normativa comunitaria.

Misure rilevanti sono rivolte anche alle *start-up* innovative, che potranno beneficiare anche del nuovo Fondo per il trasferimento tecnologico finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca delle imprese nazionali.

Anche per quanto concerne gli interventi a sostegno del sistema produttivo ritiene utile evidenziare come essi debbano essere inquadrati in una visione prospettica alla luce delle novità emerse in sede europea. Nel secondo pilastro del piano *Next generation EU* proposto dalla Commissione al fine di rilanciare l'economia dell'Unione europea incentivando l'investimento privato, si prevede, infatti, un nuovo strumento di sostegno alla solvibilità che mobilerà risorse private al fine di aiutare con urgenza le imprese europee economicamente sostenibili che operano nei settori, nelle regioni e nei paesi più colpiti. Lo strumento, in grado di essere operativo fin dal 2020, avrà in dotazione 31 miliardi e mirerà a reperire sostegno alla solvibilità per 300 miliardi a favore delle imprese di tutti i settori economici e a prepararle all'economia più pulita, digitale e resiliente del futuro. Inoltre, un nuovo dispositivo per gli investimenti strategici incorporato in InvestEU – il programma faro d'investimento europeo – genererà, grazie al contributo di 15 miliardi di euro di *Next Generation EU*, investimenti per un importo fino a 150 miliardi nel miglioramento della resilienza

dei settori strategici, specie quelli collegati alla transizione verde e digitale, e nelle catene fondamentali del valore nel mercato interno.

Per quanto attiene gli interventi di sostegno di ampia portata di natura fiscale, ricorda lo stanziamento di circa 4 miliardi di euro per la cancellazione del saldo 2019 e dell'acconto 2020 relativo all'IRAP di giugno, rivolto a 2 milioni di imprese con fatturato fino a 250 milioni di euro, cui si affiancano tra l'altro lo slittamento al mese di settembre dei versamenti fiscali sospesi dai precedenti provvedimenti d'urgenza, nonché la sospensione delle c.d. *plastic tax* e *sugar tax*.

In linea generale sul piano fiscale ricorda che la misura di maggiore rilievo, già annunciata nel DEF, è rinvenibile, naturalmente, nella soppressione definitiva dal 2021 delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accise che si trascinarono da anni come un fardello della politica di bilancio che ne offuscava anche la trasparenza.

Rammenta, inoltre, che viene azzerata fino al 31 dicembre e poi ridotta al 5 per cento l'Iva su beni e dispositivi medici e di protezione individuale e che sono stati temporaneamente sospesi i pignoramenti su stipendi e pensioni.

Infine, in tema di investimenti, tiene a richiamare una misura su cui il Governo ha inteso puntare molto in quanto in grado di abbinare efficacemente crescita e sostenibilità, ossia la nuova detrazione del 110 per cento per l'ecobonus e la messa in sicurezza sismica degli edifici. Si tratta di un intervento che assieme ad altre misure previste dal decreto, come quelle in materia di mobilità sostenibile, si innesta perfettamente nella strategia dell'Unione europea per la ripresa fondata sul Green Deal europeo, la quale intende promuovere, come annunciato dalla Commissione, una imponente ondata di ristrutturazioni del parco immobiliare e delle infrastrutture, da abbinare a un maggiore impegno per l'economia circolare, alla realizzazione di progetti basati sulle energie rinnovabili, tra cui la partenza in Europa di un'economia pulita dell'idrogeno, nonché a in-

terventi per i trasporti e la logistica sostenibili, tra cui la Commissione ha annoverato anche l'installazione di un milione di punti di ricarica per veicoli elettrici.

Analogamente, intende segnalare come il decreto preveda misure importanti per il futuro del Paese in tema di scuola ed università: al riguardo, si limita a ricordare l'aumento di ulteriori 16.000 insegnanti delle assunzioni nella scuola e i circa 1,4 miliardi che vengono destinati alle università e agli enti di ricerca, in cui saranno assunti 4.000 ricercatori. L'assunzione di nuovi ricercatori rappresenta un intervento volto a colmare in parte un gap rispetto agli altri *partner* europei, posto che nonostante l'elevata qualità della ricerca italiana, il nostro Paese investe nelle università circa 8 miliardi, la meta' in rapporto al PIL di quanto fanno i paesi a noi più vicini. Anche in questo caso, gli interventi previsti appaiono coerenti con gli indirizzi europei, e ricorda sul punto che nell'ambito della proposta relativa a un piano di ripresa di ampio respiro avanzata dalla Commissione si prevede che il programma Orizzonte Europa riceverà 94,4 miliardi di euro, un potenziamento che gli permetterà di finanziare attività essenziali di ricerca nel campo della salute, la resilienza e la transizione verde e digitale.

Infine, a conclusione di questa rassegna di carattere generale sui contenuti del decreto, ricorda che un rilevante impegno è volto a sostenere due settori colpiti in modo particolare dall'inizio dell'emergenza, il turismo e la cultura, con risorse complessive per circa 3 miliardi e misure quali: il *tax credit* fino a 500 euro per le vacanze in Italia; l'esonero della prima rata IMU 2020 per alberghi e stabilimenti balneari; l'esonero della TOSAP fino al 31 ottobre per ristoranti, bar e altre strutture; il sostegno per le librerie e la filiera dell'editoria e i ristori per le perdite derivanti dall'annullamento di spettacoli, mostre ed altri eventi simili.

Nel rinviare al dossier predisposto dagli uffici la disamina dettagliata del testo, passa ad esaminare alcune disposizioni su

cui intende focalizzare l'attenzione della Commissione per i profili di competenza, di cui illustra il contenuto.

Al riguardo, richiama anzitutto l'articolo 26, che reca misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, sotto forma di: credito di imposta a fronte di investimenti in società italiane che hanno subito una riduzione dei ricavi; credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020; fondo per il sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, denominato Fondo Patrimonio PMI, finalizzato a sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione delle società di media dimensione. L'accesso a tali forme di sostegno è sottoposto a talune condizioni tra le quali la circostanza che, al 31 dicembre 2019, le società non rientrassero nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi della disciplina europea sugli aiuti di Stato e non abbiano ricevuto e, successivamente, non rimborsato aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea. L'efficacia delle predette misure è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

L'articolo 27 reca disposizioni che consentono a Cassa depositi e prestiti di costituire un patrimonio destinato, denominato « Patrimonio Rilancio », a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il patrimonio destinato opera nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, ovvero a condizioni di mercato. Qualora necessario, gli interventi del patrimonio destinato sono subordinati all'approvazione della Commissione europea ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato. Tali interventi hanno ad oggetto medie e piccole società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa che: a) hanno

sede legale in Italia; b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo; c) presentano un fatturato annuo superiore a cinquanta milioni di euro. Segnala, in particolare, che il comma 15 contiene una clausola di flessibilità europea: esso affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di integrare e modificare termini e condizioni contenuti nelle norme in esame, al fine di tenere conto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato tempo per tempo applicabile.

L'articolo 28 introduce un credito d'imposta per l'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo a favore di alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, prevedendo che l'agevolazione si applichi nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla citata Comunicazione 2020 C(2020) 1863.

Ricorda poi che l'articolo 32 prevede la possibilità di modificare il regolamento dei titoli e dei contratti delle operazioni di cartolarizzazione di crediti in sofferenza assistiti da garanzia statale (GACS). In particolare, il comma 1 autorizza il MEF ad acconsentire alle modifiche che prevedano la sospensione per una o più date di pagamento dei meccanismi di subordinazione e di differimento dei pagamenti dovuti ai soggetti incaricati della riscossione (cosiddetti *servicer*) dei crediti ceduti condizionati ad obiettivi di *performance*, nel rispetto di alcune condizioni.

L'articolo 35 prevede la garanzia di SACE a favore delle imprese di assicurazione del ramo credito in misura pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali a breve termine maturati dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo di 2 miliardi di euro. La norma è finalizzata a preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e a garantire che i servizi di assicurazione del credito commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese colpite dagli effetti economici dell'epidemia COVID-19

(comma 1). Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso la cui efficacia è subordinata all'approvazione del relativo regime di aiuto da parte della Commissione europea (articolo 107, par. 3, lett. b), TFUE).

L'articolo 36 autorizza il MEF a stipulare con la Banca europea per gli Investimenti (BEI) gli accordi necessari a consentire la partecipazione italiana al Fondo di garanzia pan-europeo (costituito per gli Investimenti per il sostegno agli Stati membri nel fronteggiare la crisi da COVID-19, comma 1), e quindi a concedere la garanzia dello Stato, incondizionata e a prima richiesta, a favore della BEI. L'articolo autorizza inoltre il MEF a stipulare l'accordo con la Commissione europea concernente le modalità di pagamento della controgaranzia che gli Stati membri possono prestare quale contributo del SURE e a rilasciare la relativa garanzia dello Stato. Il comma 2 istituisce un fondo nello stato di previsione del MEF con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 e prevede che, annualmente, con la legge di bilancio, possano essere stanziati ulteriori risorse. Nella relazione illustrativa e tecnica, Il Governo ricorda che la BEI ha proposto la creazione di un Fondo di garanzia paneuropeo da 25 miliardi di euro per il sostegno agli Stati membri nella risposta alla crisi derivante dalla pandemia COVID-19, denominato « *Pan-European Guarantee Fund* » (EGF) nonché che la quota nominale per l'Italia della garanzia, pari alla sua quota capitale nella Banca, ammonta al 18,78 per cento di 25 miliardi di euro, cioè 4.695 miliardi di euro, che corrisponde alla massima perdita possibile. L'obiettivo del Fondo è garantire principalmente a piccole e medie imprese (PMI), imprese a media capitalizzazione, grandi imprese, nonché ad enti pubblici, liquidità e accesso a finanziamenti per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza pandemica. Il Fondo, la cui costituzione è stata sostenuta dall'Eurogruppo (9 aprile 2020) e dal Consiglio europeo (23 aprile 2020), consentirebbe di

erogare fino a circa 200 miliardi di euro principalmente nella forma di garanzie e prestiti diretti (della BEI o del Fondo Europeo per gli Investimenti-FEI, entrambi con merito di credito AAA) o indiretti (tramite intermediari finanziari e banche di promozione nazionale). Il Governo fa presente che gli Stati membri, chiamati a partecipare al Fondo fornendo la propria quota di garanzie, potranno, alternativamente: versare una parte della propria quota di contribuzione oppure fruire di una linea di liquidità, ossia prestiti, che la BEI metterà a disposizione di ciascuno per rimborsare le somme dovute da ciascuno Stato membro in caso di escussione delle garanzie. Dato l'elevato livello di rischio atteso, la probabilità che il Fondo registri perdite finanziarie è elevata. Nel caso una garanzia venga chiamata, la BEI anticiperebbe gli importi al beneficiario garantito e chiederebbe agli Stati membri aderenti al Fondo il versamento della rispettiva quota garantita, a intervalli di tempo regolari, da concordare. L'escussione avverrebbe, quindi, a valere sulla quota di garanzia nominale impegnata, che potrà essere finanziata da una linea di liquidità, aperta dalla BEI agli Stati membri interessati per consentire un rimborso graduale dell'impegno. Tale meccanismo consente di non gravare i bilanci nazionali dell'intero importo della garanzia nominale da versare nel Fondo, ma di impegnarlo solo se e quando la garanzia venisse escussa. Lo strumento avrebbe la natura di garanzia solidale e consentirebbe, quindi, la condivisione del rischio tra gli Stati membri aderenti al Fondo: ogni contribuente parteciperebbe alla garanzia complessiva che offre una copertura estesa a tutto il portafoglio del Fondo e quindi a tutti gli Stati membri partecipanti, ma il rischio assunto da ciascuno Stato membro sarebbe limitato al contributo al Fondo di garanzia. Il Fondo finanzierebbe operazioni negli Stati contribuenti con un solo vincolo di concentrazione relativo ai tre maggiori prenditori. L'obiettivo del Fondo è quello di finanziare operazioni con un alto profilo di rischio e beneficiari finali considerati solidi nel

lungo periodo ma che sono in difficoltà a causa della crisi COVID-19, con un focus sulle PMI e sul settore privato. Non è prevista una remunerazione della garanzia ai contribuenti. Per limitare l'impatto sul capitale e sugli indicatori finanziari del Gruppo, il Fondo sarà contabilizzato fuori bilancio (*off balance-sheet*). Grazie alla copertura del Fondo (che godrà di rating AAA) il Gruppo BEI potrà offrire agli intermediari finanziari garanzie a costo ridotto nonostante l'elevata rischiosità del portafoglio di crediti garantiti. In tal modo, gli intermediari finanziari potranno a loro volta trasferire tale vantaggio finanziario ai beneficiari finali. Al fine di garantire l'accesso alla liquidità anche alle imprese di maggiori dimensioni, la BEI potrà offrire anche prodotti « *funded* ». Il Fondo sarà utilizzato dal Gruppo BEI per investire anche in tranches più rischiose (mezzanine) di operazioni ABS e cartolarizzazioni sintetiche. In tal modo, il Gruppo BEI contribuirebbe a liberare risorse degli intermediari finanziari per erogare un volume maggiore di prestiti alle imprese. Il Fondo effettuerà inoltre investimenti quasi-equity, *venture capital* e *private equity* limitati a garantire capitale di rischio per specifici settori di mercato (come il settore delle imprese più innovative). Il Governo sostiene che il volume di risorse maggiore sarà dedicato alle garanzie e altri strumenti di sostegno diretto o indiretto alle imprese rispetto a investimenti in *equity*. Pertanto l'Italia, tra i principali beneficiari del Gruppo BEI per i prodotti a sostegno delle PMI, potrebbe beneficiare del contributo del Fondo più che proporzionalmente rispetto al proprio contributo alla garanzia, anche in confronto ad altri Stati membri che, tradizionalmente, ricevono maggiori investimenti in forma di capitale di rischio.

Per quanto riguarda invece la partecipazione al SURE, evidenzia che la Commissione europea concederà agli Stati membri che ne siano interessati prestiti a condizioni favorevoli ed a bassi tassi di finanziamento. La Commissione reperirà i fondi contraendo a sua volta prestiti sui mercati finanziari. Lo strumento è soste-

nuto da un sistema di controgaranzie – su base volontaria – degli Stati membri per i rischi sostenuti dall'Unione europea. È previsto che gli Stati membri possono contribuire allo strumento attraverso la prestazione di garanzie irrevocabili e incondizionate per un importo parametrato percentualmente al rapporto tra il proprio reddito nazionale lordo e quello totale dell'Unione europea (RNL). La norma individua nel MEF la struttura nazionale autorizzata alla stipula dell'Accordo di Garanzia. L'autorizzazione concerne anche la concessione della garanzia dello Stato richiesta dal predetto accordo, nel limite della quota di spettanza dell'Italia, pari a 3,184 miliardi di euro. I provvedimenti nazionali devono essere ricollegati direttamente alla creazione od all'estensione di regimi di riduzione dell'orario lavorativo ed a misure analoghe, comprese quelle destinate ai lavoratori autonomi, ovvero anche a determinate misure di carattere sanitario. Laddove uno Stato membro non rispetti tempestivamente – totalmente o parzialmente – la richiesta di attivazione della garanzia, la Commissione, al fine di coprire la parte di garanzia spettante allo Stato membro in questione, può richiedere agli altri Stati proporzionalmente alla loro quota relativa al reddito nazionale lordo – adeguato senza tenere conto della quota relativa dello Stato membro in questione – l'attivazione di una ulteriore garanzia fino al raggiungimento dell'ammontare complessivo. Resta inteso che la garanzia attivata da uno Stato membro è limitata, in tutte le circostanze, all'importo complessivo della garanzia spettante a tale Stato membro. I suddetti contributi aggiuntivi di garanzia verranno rimborsati agli Stati con gli importi successivamente recuperati dalla Commissione nei confronti dello Stato inizialmente inadempiente, in quanto ogni Stato rimane comunque responsabile per la sua parte.

L'articolo 38 rafforza, sull'intero territorio nazionale, gli interventi in favore delle *start-up* innovative e istituisce presso il MISE un Fondo per sostenere lo sviluppo dell'industria dell'intrattenimento

digitale a livello nazionale, denominato « *First Playable Fund* ». Per la prima finalità: rifinanzia di 100 milioni per l'anno 2020 la misura « Smart&Start Italia »; dispone contributi a fondo perduto, rifinanzia di 200 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo di sostegno al *venture capital*; interviene sul credito di imposta in ricerca e sviluppo, istituito per l'anno 2020 dalla Legge di bilancio 2020 (inserendo le spese per contratti di ricerca *extra muros* stipulati con le startup innovative, tra le spese che concorrono a formare, in modo maggiorato, la base di calcolo del credito d'imposta, per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare); proroga di 12 mesi il termine di permanenza delle startup innovative nella sezione speciale del registro delle imprese; riserva una quota pari a 200 milioni di euro delle risorse già assegnate al Fondo di garanzia per le PMI, al rilascio delle garanzie in favore delle *start up* innovative e delle PMI innovative; integra la disciplina agevolativa delle startup innovative contenuta nel decreto-legge n. 179 del 2012, aggiungendovi un nuovo articolo 29-*bis*, che prevede incentivi fiscali in regime *de minimis* all'investimento in startup innovative; integra la disciplina agevolativa per le PMI innovative, introducendo per esse lo stesso regime agevolativo fiscale in regime *de minimis*; interviene sulla disciplina relativa al cd. Investor Visa for Italy, riducendo della metà gli importi minimi degli investimenti in strumenti rappresentativi del capitale di una società italiana che danno titolo al visto per investitori; estende le agevolazioni previste dalla misura « Smart&Start Italia » in favore delle *start up* innovative localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano anche alle *start up* innovative localizzate nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 42 istituisce presso il MISE il Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione. Il Fondo ha una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020. Si autorizza il MISE ad intervenire

attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di natura subordinata, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Per l'attuazione degli interventi, il MISE si avvale di ENEA, che viene autorizzata alla costituzione della Fondazione Enea Tech.

L'articolo 43 istituisce presso il MISE il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2020, finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale, iscritte nell'apposito registro, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250. Segnala che il comma 3 prevede che il Fondo operi attraverso interventi nel capitale di rischio delle predette imprese, effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, nonché attraverso altre misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali. Viene nel contempo abrogata la disciplina relativa al Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale di cui era stata prevista l'istituzione presso il MISE.

L'articolo 48 dispone un rifinanziamento di 250 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI): questo può, fino al 31 dicembre 2020, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del sistema Paese. Il comma elimina poi il richiamo alla sola disciplina sugli aiuti di Stato di importanza minore, cosiddetto *de minimis*, relativamente alle attività del Fondo che consistono nel cofinanziamento (al 50 per cento e a fondo perduto) dei finanziamenti agevolati concessi alle imprese italiane che operano sui mercati esteri a valere sul Fondo *ex* legge n. 394 del 1981 ((lett. a), n. 2). Il predetto Fondo di cui alla legge n. 394 del 1981 è rifinanziato con 200

milioni di euro, per il 2020; viene inoltre stabilito che, fino al 31 dicembre 2021, anche i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo in questione, nonché i cofinanziamenti e le garanzie concessi sulle operazioni del Fondo stesso con le risorse del Fondo per la promozione integrata, possono eccedere i limiti degli aiuti *de minimis*, fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea.

L'articolo 49, al comma 1, autorizza la spesa di 20 milioni di euro per il 2020 per la realizzazione di un'infrastruttura di ricerca di interesse nazionale denominata Centro nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e dell'*automotive* con sede a Torino. La realizzazione di tale infrastruttura di ricerca viene ricondotta all'ambito del *Green new deal* e del Piano Transizione 4.0, al fine di favorire i processi di transizione ecologica nei settori della mobilità sostenibile pubblica e privata e la competitività dell'industria dell'*automotive*.

Segnala poi che il Capo II del Titolo II del decreto-legge (regime quadro della disciplina degli aiuti) contiene norme di interesse della Commissione agli articoli di seguito indicati.

L'articolo 53 prevede che ai regimi di aiuto concessi ai sensi del Quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato nell'emergenza da COVID-19, accedono anche le imprese sulle quali grava l'obbligo di rimborsare aiuti illegali e incompatibili già ricevuti, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati. Nel dettaglio, l'articolo introduce una deroga all'articolo 46, comma 1, della legge n. 234 del 2012, che in via ordinaria vieta ai soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati (la cosiddetta « clausola Deggendorf », che vieta l'erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione europea, è ormai contenuta nella maggior parte dei regimi di aiuto adottati dalle diverse amministrazioni). Tuttavia la relazione al decreto-legge ricorda che la Commissione europea ha comunicato che la cosiddetta

« clausola Deggendorf » non si applica alle misure di cui al *Temporary Framework* per sostenere l'economia nel contesto dell'epidemia di coronavirus. Per tale motivo si è pertanto reso necessario disporre una deroga alla normativa nazionale contenuta nella legge n. 234 del 2012.

Passa poi ad illustrare gli articoli da 54 a 60, che traspongono, sostanzialmente, nell'ordinamento interno il contenuto di talune sezioni della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863, definendo una cornice normativa entro la quale – previa notifica in via generale e conseguente autorizzazione della Commissione europea – le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio hanno la facoltà di procedere alla concessione di aiuti a valere sulle proprie risorse. In particolare, l'articolo 54 disciplina gli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali; l'articolo 55 disciplina le misure di aiuto sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese; l'articolo 56 concerne gli aiuti sotto forma di prestiti alle imprese con tassi d'interesse agevolati; l'articolo 57 prevede misure di aiuto alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19; l'articolo 58 prevede misure di aiuto alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e *upscaling* necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, una serie prodotti connessi al COVID-19; l'articolo 59 prevede misure di aiuto agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, tra cui i medicinali, compresi i vaccini, mentre l'articolo 60 prevede misure di aiuto sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia. Ricorda poi che l'articolo 61 stabilisce le disposizioni comuni alle norme in materia di aiuti di Stato di cui ai predetti articoli da 54 a 60, prevedendo, tra l'altro, che tali aiuti non possano essere concessi alle imprese che, alla data del 31 dicembre 2019, erano già in difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, del regola-

mento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 e che la concessione degli aiuti sia subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 TFUE e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863. Si prevede, inoltre, che gli aiuti non debbano in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario ivi previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di cui ai predetti articoli.

L'articolo 63 dispone che gli aiuti concessi in conformità al cd. *Temporary Framework* della Commissione europea, soggiacciono all'osservanza degli obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), e, per il settore agricolo e ittico, nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e nel Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura (SIPA). Inoltre, ciascuna misura di agevolazione concessa dagli enti territoriali ai sensi degli articoli da 54 a 60 del decreto-legge, deve essere identificata, attraverso un codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA – CAR». L'articolo 64 dispone, poi, un adeguamento del RNA, del SIAN e del SIPA agli specifici obblighi di trasparenza e rendicontazione introdotti dal medesimo *Temporary Framework*, a cura dei Ministeri competenti (rispettivamente MISE e MIPAAF), mediante sezione aggiuntiva, d'intesa con la Conferenza Unificata Stato-Regioni-città e autonomie locali.

Per quanto riguarda il Titolo V, recante norme su enti territoriali e debiti commerciali degli enti territoriali, evidenzia in particolare l'articolo 115, che istituisce un Fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro per il 2020, per assicurare un'anticipazione di liquidità destinata al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili di Regioni, province autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale. Al riguardo, sottolinea come il ritardo nei pagamenti dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni costituisca un problema assai risalente per l'Italia, al quale

si è tentato di porre rimedio anche con interventi legislativi senza riuscire a superare del tutto la criticità. Ricorda quindi che l'obbligo di adempiere con puntualità le obbligazioni scadute della PA è contenuto nella direttiva 2011/7/UE e nel decreto legislativo n. 192 del 2012 che ne recepisce i contenuti, e prevede che tutte le pubbliche amministrazioni siano tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento, ad eccezione degli enti del SSN (per i quali il termine è di 60 giorni). Ricorda inoltre che nonostante negli ultimi anni si sia registrato un netto miglioramento, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha recentemente riconosciuto (Causa C-122/18 del 28 gennaio 2020) che «la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti» e non ha assicurato «che le sue pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento».

Per quanto concerne le misure fiscali, oltre alla già richiamata soppressione delle clausole di salvaguardia, segnala le seguenti disposizioni recate nel Titolo VI del provvedimento.

Il credito d'imposta per gli interventi di adeguamento alle prescrizioni sanitarie e di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 in favore di esercenti attività in luoghi aperti al pubblico (articolo 120), che si applica nel rispetto del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato. L'applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento alle mascherine e ad altri dispositivi medici e di protezione individuale e l'esenzione dall'imposta, in considerazione dello stato di emergenza sanitaria, per le cessioni di tali beni effettuate entro il 31 dicembre 2020 (articolo 124). A tale ultimo riguardo segnala che la norma è stata adottata in conformità a quanto comunicato dalla Commissione europea agli Stati membri con una nota del 26 marzo 2020, in merito alle misure che possono essere immediatamente adottate per mitigare l'impatto della pandemia. In tale contesto, e tenuto conto che nel gennaio 2018 è stata presentata una proposta di direttiva, attualmente in discussione in Consiglio, che modifica la disciplina delle aliquote

IVA per permettere a tutti gli Stati di applicare un'aliquota ridotta anche inferiore al 5 per cento e un'esenzione con diritto a detrazione dell'IVA versata a monte – in principio su tutti i beni e servizi, tranne alcuni esplicitamente elencati – la Commissione ha fatto presente che gli Stati, per il periodo di emergenza sanitaria, possono ritenersi autorizzati ad applicare aliquote ridotte o esenzioni con diritto a detrazione alle cessioni dei materiali sanitari e farmaceutici necessari per contrastare il diffondersi dell'epidemia.

Richiama poi il differimento dell'efficacia di alcune disposizioni in materia di accisa, introdotte dal decreto-legge n. 124 del 2019, che hanno disciplinato specifici adempimenti antifrode (articolo 130), in particolare posticipando al 30 settembre 2020 il termine per l'operatività dell'obbligo di presentare esclusivamente in forma telematica il documento di accompagnamento doganale. Ricorda, infatti, che dal 1° gennaio 2011 è diventato operativo l'e-AD, ossia il documento amministrativo elettronico e che la nuova disciplina è stata introdotta dalla direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise, e dal reg. n. 684/2009, sulle procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa.

Illustra inoltre la modifica alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine (articolo 136), che estende la possibilità di costituire i PIR 2020 anche tramite Fondi di investimento alternativi (FIA), fra i quali rientrano i fondi cosiddetti « ELTIF » (*European Long Term Investments Fund*), fondi « chiusi » che prevedono il rimborso del capitale a scadenze definite, introdotti dal regolamento europeo 2015/760, per incentivare l'investimento a lungo termine in progetti infrastrutturali, in società non quotate e in piccole e medie imprese (PMI) che hanno bisogno di stabili fonti di finanziamento.

Tra le disposizioni contenute nel Titolo VII, dedicato alla tutela del risparmio nel settore creditizio, richiama, innanzitutto, le norme che prevedono la garanzia dello Stato su passività di nuova emissione. In particolare, segnala la norma che auto-

rizza il MEF, nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del decreto, a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche aventi sede legale in Italia, fino a un valore nominale di 19 miliardi di euro e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato (articolo 165). La finalità di tale intervento è quella di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, ai sensi della disciplina attuativa della direttiva 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD), che, insieme al regolamento (UE) n. 806/2014 (Single Resolution Mechanism Regulation – SRMR), definisce un sistema armonizzato di regole sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie. Ricorda che la direttiva BRRD è stata modificata dalla direttiva (UE) 2019/879, la cui attuazione è oggetto del disegno di legge di delegazione europea 2019, in corso di esame al Senato (A.S. 1721).

Ricorda altresì che il provvedimento definisce ulteriori condizioni per la concessione della garanzia dello Stato su passività delle banche aventi sede legale in Italia. Tali condizioni sono riferite al rispetto dei requisiti di fondi propri ovvero, nel caso in cui tali requisiti non risultino rispettati ma la banca abbia comunque patrimonio netto positivo, all'urgente bisogno di sostegno della liquidità, a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alla liquidità nel contesto della crisi finanziaria (articolo 166).

Tra le norme contenute nel Titolo VII segnala, altresì, il sostegno pubblico per l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di piccole dimensioni, diverse dalle banche di credito cooperativo, con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro (articolo 168), che può essere concesso a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità con il quadro normativo in materia di aiuti di Stato. Il termine entro il quale

può essere concesso il sostegno è di dodici mesi dalla data della positiva decisione della Commissione sul regime di sostegno. Con decreto del MEF tale periodo può essere esteso fino a un massimo di ulteriori dodici mesi, previa approvazione da parte della Commissione europea. Nel caso sia necessaria la notifica individuale del singolo intervento, il sostegno può essere concesso ad esito della relativa autorizzazione della Commissione europea (articolo 169).

Segnala, altresì, la norma che prevede la trasmissione al MEF, da parte della Banca d'Italia, delle offerte vincolanti per l'acquisto di un compendio ceduto che prevedono quale condizione la concessione di misure di sostegno pubblico. Le offerte di acquisto di un compendio ceduto devono contenere gli impegni previsti ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato (articolo 170). Ai fini della concessione del sostegno, si dispone che, tenuto conto delle attestazioni fornite dalla Banca d'Italia, verificata la conformità con quanto previsto dalle norme in esame e con la decisione della Commissione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, selezionata l'offerta che, nel rispetto dell'obiettivo di assicurare l'ordinato svolgimento della procedura di liquidazione coatta amministrativa, minimizza il sostegno pubblico, può disporre, con proprio decreto, le misure di sostegno. Se la concentrazione che deriva dall'acquisizione del compendio ceduto all'acquirente non risulta di dimensione comunitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004, essa si intende autorizzata in deroga alle procedure previste dalle norme a tutela della concorrenza e del mercato di cui alla legge n. 287 del 1990, per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale (articolo 171). Inoltre, il MEF, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione europea una relazione annuale sul funzionamento del regime di sostegno pubblico per l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di ridotte dimensioni (articolo 173).

Per quanto concerne il Titolo VIII, recante alcune misure di settore che riguardano il turismo, richiama l'istituzione del fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020 (articolo 178), finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione dell'acquisto, della ristrutturazione e della valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive. Ricorda, in proposito, che il 13 maggio 2020 la Commissione europea ha pubblicato la comunicazione Turismo e trasporti nel 2020 e oltre (COM(2020) 550 final), che comprende, tra l'altro, una strategia complessiva volta alla ripresa nel 2020 e oltre e un approccio comune per il ripristino della libera circolazione e l'eliminazione delle restrizioni alle frontiere interne dell'Unione europea in modo graduale e coordinato. Con particolare riferimento alle imprese del settore, ricorda che la Commissione intende sostenere il turismo europeo con numerose iniziative, tra cui la flessibilità nel quadro delle norme in materia di aiuti di Stato, finanziamenti e la salvaguardia dei posti di lavoro con un contributo finanziario dal programma SURE.

Relativamente al settore dell'editoria, segnala il credito d'imposta, per il 2020, per l'acquisizione dei servizi di *server*, *hosting* e banda larga per le testate editate in formato digitale, che è concesso nel rispetto delle norme europee sugli aiuti di Stato *de minimis* (articolo 190).

Il provvedimento contiene anche disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, che prevedono: l'istituzione di un Fondo, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020, al fine di compensare i danni subiti dagli operatori nazionali nel settore del trasporto aereo in ragione dell'epidemia di COVID 19, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE (articolo 198); l'estensione dell'agevolazione del credito d'imposta previsto

dalla legge di stabilità 2016 per l'acquisizione di beni strumentali nuovi anche ai soggetti operanti nei settori del magazzino e supporto ai trasporti (articolo 199, comma 5). Si tratta di un'agevolazione, concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, e riguardante le strutture produttive ubicate nelle zone delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, e nelle zone assistite delle regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020.

Richiama poi la modifica della disciplina concernente la costituzione di una nuova società di trasporto aereo, controllata direttamente dallo Stato o da società a prevalente partecipazione pubblica, anche indiretta, già prevista dall'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020 (articolo 202). In particolare, si prevede che la società sia costituita per «l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone»; per tale operazione è necessaria l'autorizzazione della Commissione europea. Con riferimento alla possibilità per gli Stati di operare nel mercato attraverso imprese di proprietà pubblica, rammenta che il TFUE prevede, all'articolo 345, che «I trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri», ma che tuttavia, l'operatore pubblico, ai fini della valutazione dell'operazione posta in essere, è comunque assoggettato ai principi in materia di aiuti di Stato. Tra le ulteriori misure ricorda altresì: la proroga dell'efficacia della convenzione tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società CIN S.p.A. per i collegamenti marittimi di interesse nazionale, con le isole maggiori e minori, concessa fino alla conclusione delle procedure di gara, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea (articolo 205);

il contributo alle imprese ferroviarie per i servizi di trasporto passeggeri e merci in regime di libero mercato per compensare gli effetti economici direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 (articolo 214, commi da 3 a 7), previsto subordinatamente alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

In materia di agricoltura e pesca, segnala che si prevede, tra l'altro, l'istituzione del Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura (articolo 222). Gli aiuti possono essere stabiliti anche nel rispetto di quanto previsto dal citato Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia. Si prevede, inoltre, l'aumento dal 50 per cento al 70 per cento della percentuale di anticipo di contributi della PAC, che può essere richiesta in via ordinaria (articolo 224, comma 1).

Tra le disposizioni in materia di ambiente, segnala l'istituzione di un Fondo di 40 milioni di euro per l'anno 2020, per la concessione di un contributo straordinario di sostegno alle micro, piccole e medie imprese, che operano nelle zone economiche ambientali (ZEA), costituite nei parchi nazionali, che svolgono attività economiche eco-compatibili e attività di guida escursionistica ambientale e di guida del parco, le quali abbiano sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del COVID-19. Il contributo ricevuto non è assoggettato a tassazione sui redditi ed è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina sugli aiuti di Stato *cd. de minimis* (articolo 227). Sono altresì previste norme finalizzate a incentivare forme di mobilità sostenibile alternativa al trasporto pubblico locale (articolo 229), che estendono, tra l'altro, il buono mobilità, già previsto per la rottamazione di veicoli inquinanti, ai veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica. Ricorda al riguardo che tale buono è riconosciuto ai

residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015, legate al superamento, in alcune zone, dei valori limite di biossido di azoto (NO₂) e di polveri sottili (PM₁₀).

Il provvedimento reca altresì una serie di misure concernenti la scuola, l'università e la ricerca. Specifiche disposizioni riguardano gli interventi di edilizia scolastica, e segnatamente i cd. « mutui BEI », per i quali è ammessa l'anticipazione del 20 per cento del finanziamento, allo scopo di assicurare la liquidità necessaria sia agli enti locali sia alle imprese (articolo 232, comma 2). Sono stanziati risorse per realizzare un sistema informativo integrato per il supporto all'istruzione scolastica, ai cui oneri si provvede a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale (PON) « Per la scuola-competenze e ambienti per l'apprendimento », riferito al periodo di programmazione 2014/2020 a titolarità del Ministero dell'istruzione, di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014, in coerenza con quanto previsto dalla stessa programmazione (articolo 234). Al fine di definire un nuovo programma per lo sviluppo dei Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN), si incrementa il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), anche al fine di favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative ai Programmi quadro dell'Unione europea (articolo 238, comma 4).

Ulteriori disposizioni riguardano le politiche di coesione territoriale. Al riguardo, richiama la norma che autorizza per gli anni 2020 e 2021, a partire dal 1° febbraio 2020, l'utilizzo in via eccezionale delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 per qualsiasi tipologia di intervento connesso a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia, in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi strutturali e di investimento europei

(SIE) ai sensi del Regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020, che riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia, e del Regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020, recante misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19 (articolo 241). Evidenzia inoltre le novità apportate dall'articolo 242, che autorizza le Autorità di gestione di Programmi Operativi 2014-2020, attuativi dei fondi strutturali europei, a richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei fondi europei per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo decorrente dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate a contrastare e mitigare gli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia COVID-19, così come previsto dal citato regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020. Trattandosi di spese esclusivamente a carico dell'Unione europea per il periodo dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, le risorse erogate dall'Unione a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di Programmi operativi complementari (POC) vigenti o da adottarsi, assicurando così la salvaguardia delle finalità proprie della politica di coesione. Ai Programmi operativi complementari sono altresì destinate le risorse di cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di Rotazione IGRUE, che si sono « liberate » per effetto dell'integrazione fino al 100 per cento del tasso di cofinanziamento unionale dei Programmi Operativi. Si consente, poi, alle Amministrazioni, con una procedura contabile transitoria, nelle more della riassegnazione delle risorse conseguenti al rimborso da parte dell'Unione europea, di prose-

guire negli impegni già assunti su interventi originariamente finanziati sui fondi strutturali europei sostituiti da quelli emergenziali, attraverso riprogrammazioni del Fondo Sviluppo e Coesione ovvero mediante nuove assegnazioni a valere sul FSC (articolo 242). In tale ambito richiama, inoltre: l'introduzione di una maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo destinato alle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno, anche al fine di agevolare l'attività di ricerca in ambito COVID-19 (articolo 244), nonché la concessione di contributi – a valere sulle risorse del FSC 2014-2020 – dell'importo di 120 milioni di euro negli anni 2020-2021, in favore degli enti del terzo settore nelle regioni del Mezzogiorno, con la finalità di rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica.

Segnala, infine, la norma che consente alle Regioni interessate dalla misura di concedere ulteriori contributi per le suddette finalità, attraverso le risorse dei propri Programmi Operativi FERS e FSE, in attuazione della nuova disciplina dei Fondi strutturali e di investimento europei introdotta dal citato regolamento 2020/558 (articolo 246).

In conclusione, nel ribadire la rilevanza degli interventi previsti dal decreto-legge, si riserva di presentare una proposta di parere sulla base degli elementi precedentemente evidenziati e del dibattito che si svolgerà in Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 4 giugno 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

Atto n. 162.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Unicredit S.p.A. (Svolgimento e conclusione)	61
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61

AUDIZIONI

Giovedì 4 giugno 2020. – Presidenza del presidente Raffaele VOLPI.

La seduta comincia alle 11.05.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Unicredit S.p.A.
(Svolgimento e conclusione).

Raffaele VOLPI, *presidente*, introduce l'audizione del dottor Jean-Pierre MUSTIER, *Amministratore delegato di Unicredit S.p.A.*, accompagnato dal dottor Maurizio BERETTA.

Jean-Pierre MUSTIER, *Amministratore delegato di Unicredit S.p.A.*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Raffaele VOLPI, *presidente*, il deputato Antonio ZENNARO (Misto), il senatore Adolfo URSO (FdI) e il deputato Enrico BORGHI (PD), ai quali risponde Jean-Pierre MUSTIER, *Amministratore delegato di Unicredit S.p.A.*, fornendo ulteriori chiarimenti e precisazioni.

Raffaele VOLPI, *presidente*, dopo aver ringraziato il dottor Mustier, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13 alle 13.10.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	62
Indagine conoscitiva « Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone ».	
Audizione del sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ivan Scalfarotto sulla situazione dei lavoratori transfrontalieri e sui corridoi turistici (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	62
AVVERTENZA	63

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 4 giugno 2020. – Presidenza del vicepresidente Manuel TUZI.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Manuel TUZI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta *streaming* sulla web-tv e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva « Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al

controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone ».

Audizione del sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ivan Scalfarotto sulla situazione dei lavoratori transfrontalieri e sui corridoi turistici.

(Svolgimento e conclusione).

Manuel TUZI, *presidente*, introduce il tema dell'audizione.

Ivan SCALFAROTTO, *sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e richiedere chiarimenti i deputati Vito DE FILIPPO (IV), Filippo Giuseppe PER-

CONTI (M5S) e la senatrice Elena TESTOR (L-SP-PSd'Az).

Ivan SCALFAROTTO, *sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, replica alle considerazioni e ai quesiti posti.

Manuel TUZI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	64
Audizione del presidente dell'Istituto superiore di sanità (ISS), Silvio Brusaferrò, sulla gestione dei rifiuti legata all'emergenza Covid-19	64
AVVERTENZA	64

Giovedì 4 giugno 2020. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del presidente dell'Istituto superiore di sanità (ISS), Silvio Brusaferrò, sulla gestione dei rifiuti legata all'emergenza Covid-19.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presidente dell'Istituto superiore di sanità (ISS), Silvio Brusaferrò, sulla gestione dei rifiuti legata all'emergenza Covid-19. Sono presenti la dottoressa Federica Scaini e la dottoressa Rosa Draisci.

Silvio BRUSAFERRO, *presidente dell'Istituto superiore di sanità*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati

Tullio PATASSINI (Lega), Rossella MURONI (LeU), Giovanni VIANELLO (M5S), Alberto ZOLEZZI (M5S), i senatori Vincenzo D'ARIENZO (PD), Andrea FERRAZZI (PD), Luca BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az), Pietro LOREFICE (M5S), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Silvio BRUSAFERRO, *presidente dell'Istituto superiore di sanità*, Federica SCAINI, *Istituto superiore di sanità*, e Rosa DRAISCI, *Istituto superiore di sanità*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	65
Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, on. Roberto Gualtieri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	65
AVVERTENZA	65

AUDIZIONI

Giovedì 4 giugno 2020. – Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

La seduta comincia alle 14.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, on. Roberto Gualtieri.

(Svolgimento e conclusione).

Carla RUOCCO, *presidente*, introduce l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri.

Roberto GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione, conse-

gnando documentazione alla Commissione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Carla RUOCCO, *presidente*, i senatori Massimo BITONCI (LEGA), Daniele PESCO (M5S), Andrea DE BERTOLDI (FdI), Marco PELLEGRINI (M5S), Massimo FERRO (FIBP-UDC), Elio LANNUTTI (M5S) e i deputati Pierantonio ZANETTIN (FI), Alvise MANIERO (M5S), Franco VAZIO (PD), Tommaso FOTI (FdI), ai quali risponde Roberto GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*.

Carla RUOCCO, *presidente*, ringraziando il Ministro, dispone che la documentazione sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.*

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato Antonio Pentangelo (Doc. IV, n. 8) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
Domanda di autorizzazione all'esecuzione di perquisizione domiciliare e conseguente sequestro di quanto ritenuto pertinente all'indagine nei confronti del deputato Fabio Massimo Boniardi (Doc. IV, n. 7) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5
---	---

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Ivano Leo, Presidente nazionale dell'Associazione professionale polizia locale d'Italia – PL, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale	5
Audizione informale, in videoconferenza, di Diego Porta, Presidente dell'Associazione nazionale comandanti e ufficiali dei Corpi di polizia municipale (ANCUPM), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale	6
Audizione informale, in videoconferenza, di Gian Guido Nobili, Coordinatore nazionale del Forum italiano sulla sicurezza urbana, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale	6
Audizione informale, in videoconferenza, di Luigi Marucci, Presidente nazionale dell'Organizzazione sindacale delle polizie locali (OSPoL), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale ...	6
Audizione informale, in videoconferenza, di Silvana Paci, Presidente dell'Associazione professionale polizia municipale e locale d'Italia (ANVU), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale	6

II Giustizia

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
---	---

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 604- <i>bis</i> e 604- <i>ter</i> del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. C. 107 Boldrini,	
--	--

C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 Bartolozzi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, in materia di revoca del provvedimento di cambiamento della generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia. C. 2513 Businarolo (<i>Esame e rinvio</i>)	8
III Affari esteri e comunitari	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Direttore Generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministro Plenipotenziario. Luigi Vignali, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00288 e 7-00455 Siragusa, 7-00461 Grande, 7-00481 Zoffili, 7-00484 Fitzgerald Nissoli e 7-00485 Schirò sugli strumenti informatici a supporto dei connazionali all'estero	13
COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO.	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.	
Audizione di rappresentanti della <i>onlus</i> « Ufficio d'Informazione del Kurdistan in Italia » (UIKI), sulla condizione della minoranza curda in Turchia (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	14
SEDE CONSULTIVA:	
DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da <i>Covid-19</i> . C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	14
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	19
5-04053 Sabrina De Carlo: Su un episodio occorso a due cittadini italo-sloveni durante le attività di pattugliamento dei confini da parte delle autorità della Slovenia	19
<i>ALLEGATO (Testo integrale della risposta)</i>	20
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	19
COMITATO RISTRETTO:	
Istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero. Esame C. 802 Longo, C. 925 Caré ed altri, C. 1129 Fitzgerald Nissoli ed altri, C. 2159 Ungaro, C. 2239 Schirò ed altri e C. 2270 Siragusa	19
IV Difesa	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale del Contrammiraglio Antonio Dondolini Poli, Capo I reparto politica e organizzazione sanitaria dell'Ispettorato generale della sanità militare (IGESAN), in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del decreto-legge n. 34 del 2020, recante « Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 ». C. 2500	21
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	21
<i>ERRATA CORRIGE</i>	21
VII Cultura, scienza e istruzione	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
SEDE CONSULTIVA:	
Decreto-legge n. 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	23

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Giuseppe Priore a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino lucano Val D'Agri Lagonegrese. Nomina n. 50 (<i>Esame e rinvio</i>)	26
---	----

X Attività produttive, commercio e turismo

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	28
---	----

XI Lavoro pubblico e privato

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29
---	----

XII Affari sociali

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, sulla sperimentazione in atto per il trattamento dei pazienti affetti da Covid-19 con il plasma e sulle altre sperimentazioni in corso, di: Massimo Dominici, direttore della struttura complessa di Oncologia dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Modena; Pier Luigi Lopalco, professore ordinario di Igiene e Medicina preventiva presso l'Università di Pisa; Renato Bernardini, professore ordinario di Farmacologia presso l'Università di Catania e componente del Consiglio superiore di sanità; Anna Falanga, direttore dell'Unità di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo	30
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2020 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	30
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41

XIII Agricoltura

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42
---	----

XIV Politiche dell'Unione europea

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, del professor Carlo Cottarelli, nell'ambito dell'esame congiunto del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) » e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) »	43
Audizione, in videoconferenza, del professor Enrico Giovannini, nell'ambito dell'esame congiunto del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) » e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) »	43
Audizione, in videoconferenza, di Massimo Sabatini, Direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale, nell'ambito dell'esame congiunto del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) » e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) »	43

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60
AVVERTENZA	60

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Unicredit S.p.A. (Svolgimento e conclusione)	61
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	62
Indagine conoscitiva « Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone ».	
Audizione del sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ivan Scalfarotto sulla situazione dei lavoratori transfrontalieri e sui corridoi turistici (Svolgimento e conclusione)	62
AVVERTENZA	63

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Sulla pubblicità dei lavori	64
Audizione del presidente dell'Istituto superiore di sanità (ISS), Silvio Brusaferrò, sulla gestione dei rifiuti legata all'emergenza Covid-19	64
AVVERTENZA	64

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	65
Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, on. Roberto Gualtieri (Svolgimento e conclusione)	65
AVVERTENZA	65

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



18SMC0103710